

All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
PEC:

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere in relazione ad un'istanza d'accesso documentale pervenuta al Comando di Polizia Locale, avente ad oggetto immagini riprese dal sistema comunale di videosorveglianza.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto la accessibilità delle immagini di un sistema di videosorveglianza, con riferimento alla vicenda di seguito riportata.

Un privato cittadino del Comune di presentava un'istanza di accesso documentale al Comando di Polizia Locale avente ad oggetto immagini riprese dal sistema comunale di videosorveglianza, motivando la richiesta con la necessità di individuare il proprietario del veicolo che aveva danneggiato la autovettura dell'istante. Tali immagini avrebbero dovuto confermare le dichiarazioni rese da un testimone relative al fatto avvenuto.

Ciò premesso, il Comune di si è rivolto alla Commissione per conoscere, in primo luogo se, al caso di specie sia applicabile la normativa sull'accesso documentale, cioè se sia possibile ritenere che l'immagine della telecamera rappresenti in sé "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 L. 241/90, oppure debba considerarsi frutto di un'elaborazione da parte dell'amministrazione, cui la medesima non è tenuta in base all'art. 2, comma 2, DPR 184/2006.

In secondo luogo il Comune di ha posto diversi interrogativi circa la possibilità di diffondere a terzi i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza, nel rispetto del regime di garanzie poste a tutela dei dati personali.

Ciò anche con riferimento alla circostanza che il "fatto" sembra potersi ascrivere al c.d. danneggiamento semplice, depenalizzato con la riformulazione dell'art. 635 c.p. operata dal D. Lgs. 7/2015, cui non parrebbero applicabili le disposizioni normative che garantiscono l'accesso alle immagini da parte delle forze dell'ordine - non ricorrendo nella fattispecie finalità di repressione dei reati.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla ascrivibilità delle immagini nel concetto di “documento” ex lege 241/90, la Commissione per l’accesso richiama la definizione di cui all’articolo 22, comma 1 lettera, d) della predetta Legge secondo il quale è “documento amministrativo” ogni “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti” e ritiene, pertanto, che anche le “immagini” soggiacciono alla disciplina dell’accesso documentale.

Con riferimento alla restante parte della richiesta di parere la Commissione ritiene necessario inoltrare, per competenza, l’istanza ricevuta al Garante della Privacy, involgendo la richiesta espressamente l’accessibilità dei dati personali, alla luce delle norme poste a tutela degli stessi.

La Commissione dispone, pertanto, la trasmissione della richiesta di parere *de qua* All’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor, guardia giurata, aveva presentato istanza di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di, con riferimento al mancato pagamento di retribuzioni da parte della S.r.l..

A seguito di conclusione transattiva del procedimento *de quo* il sig., in data 6 febbraio 2019, ha presentato un’istanza d’accesso al predetto Ispettorato chiedendo copia della documentazione relativa all’ispezione ed in particolare delle buste paga delle mensilità da aprile ad agosto 2018, oggetto di transazione.

L’amministrazione adita, con provvedimento del 13 febbraio 2019, rigettava l’istanza richiamando l’art. 2 lett. b) e c) del DM 757/1994 secondo cui: “*Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni; comma b): documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del lavoro; comma c): documenti contenenti notizie acquisite nei corso delle attività ispettive; Le categorie di documenti indicati nell’articolo precedente sono sottratte all’accesso per il periodo di cinque anni, che decorre dalla data del provvedimento finale e comunque fino a quando sussiste il diritto alla riservatezza dei controinteressati.*” A tal riguardo l’amministrazione ha richiamato alcune sentenze del Consiglio di Stato relative alla necessità di bilanciamento dei contrapposti interessi: quello all’accesso e alla difesa, da un lato, e quello alla riservatezza dei soggetti coinvolti, dall’altro.

L’amministrazione precisava inoltre che, con particolare riferimento alle buste paga, “queste ai sensi dell’art. 1 della Legge 05/01/1953 n. 4, sono esigibili da parte del lavoratore, solo contestualmente all’erogazione della retribuzione. Non essendo stata quest’ultima corrisposta, il diritto alla consegna del prospetto citato (e il correlativo obbligo datoriale) non è mai sorto. Nella fattispecie, pertanto, i dati relativi al credito patrimoniale e tutti gli altri atti oggetto della richiesta contenuti nella documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva, rientrano nella documentazione dell’Ufficio, e, come tali, per tutto quanto sopra detto, sono sottratti al diritto di accesso”.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il sig., per il tramite dell’avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso presentato.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva in primo luogo che l'istante ha chiesto di accedere a documenti contabili a sé relativi, e quindi personali, e come tali sempre accessibili dal medesimo.

Quanto al fondamento della presunta esclusione dei documenti *de quibus* dall'accesso, poi, la Commissione osserva che non appare pertinente il richiamo fatto dalla amministrazione adita all'art. 2 del DM 757/2004, sulla base delle seguenti argomentazioni. La prevista esclusione si affianca alla esigenza di “salvaguardia della vita privata e della riservatezza delle persone (...)” mentre, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo coinvolta la necessità di tutela “della vita privata o della riservatezza”. Ciò non solo per la natura della documentazione richiesta – che non appare, invero, potersi considerare ricompresa nei documenti esclusi – ma anche perché, trattandosi, come detto, di documenti personali del richiedente, non può considerarsi potenzialmente compromessa la posizione giuridica di qualsivoglia soggetto controinteressato.

Pertanto appaiono prive di pregio anche le successive argomentazioni della amministrazione resistente relative alla necessità di bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, posto che non sussiste un diritto alla riservatezza da contemplare con il diritto all'accesso vantato dall'odierno ricorrente.

E inoltre, il citato obbligo di consegna delle buste paga da parte del datore di lavoro al lavoratore (secondo il richiamo normativo) non esclude in alcun modo l'esercizio del diritto di accesso, avente il medesimo oggetto, del lavoratore nei confronti di una amministrazione che tali buste paga detenga, per le proprie finalità istituzionali, ex lege 241/’90. La normativa invocata è, d'altronde, anteriore alla legge 241/’90 ed è quindi da quest'ultima superata.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare diverse istanze volte ad ottenere copia della notifica del Decreto Decisorio Presidenziale emanato il 5/6/2012 dal Presidente Napolitano.

In riscontro all'ultima di tali istanze l'amministrazione adita dichiarava: “*(...) si sottolinea che si è già proceduto all'invio di quanto richiesto con le note prot. n. del 19/07/2018 e prot. n. del 21/11/2017. Ad ogni buon conto, si allega nuovamente la notifica del DPR al ricorrente corredata del parere del C.d.S., evidenziando che non risulta agli atti altra documentazione relativa alla comunicazione del DPR che ha definito il ricorso straordinario n./.....”.*

La Associazione - per il tramite del legale rappresentante sig. - eccependo la non verosimiglianza di una notifica avvenuta nel 2017, di un Decreto Presidenziale del 2012, si rivolgeva alla Commissione al fine di ottenere copia della notifica avvenuta nel 2012.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito la non esistenza di notifiche del predetto Decreto avvenute in data anteriore al 21 novembre 2017 e che copia di tale notifica era stata già consegnata alla istante.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione -, e Onlus la Commissione osserva che la amministrazione adita ha dichiarato più volte, anche in sede di memoria, che non risultano agli atti della stessa “*notifiche del Decreto suindicato effettuate in data anteriore al 21/11/2017 e, pertanto, anteriori a quella già esibita ed in possesso della ASSOCIAZIONE -, e Onlus*”*.* Della veridicità di tali dichiarazioni la Commissione non ha alcuna ragione di dubitare e, pertanto, non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

La Associazione -, e Onlus ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un'istanza d'accesso, datata 8 febbraio 2019, chiedendo di ottenere copia “*(di tutti gli atti correlati alle regole ed al finanziamento) ai sensi della normativa vigente, di tutta la documentazione, contratti di programma, e corrispondenze intercorse*”.

Motivavano l'istanza con riferimento ad articoli di stampa che riferivano di “*non meglio precisati Documenti Ufficiali del Governo, che avrebbe a questo punto concesso fondi senza le “preventive autorizzazioni comunitarie”*”, evidenziando – in sostanza - il timore di un mancato rispetto delle normative comunitarie in tema di aiuti di Stato.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 5 marzo 2018, rigettava l'istanza deducendo una carenza di un interesse qualificato all'accesso richiesto e del collegamento strumentale della documentazione richiesta con la situazione giuridica asseritamente tutelata.

Avverso tale provvedimento di rigetto la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione -, e Onlus la Commissione osserva che l'istante non ha esplicitato né nell'istanza né nel ricorso la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, limitandosi alla mera evidenziazione – nel solo ricorso - della rappresentatività della associazione medesima di numerosi cittadini della: a tale riguardo, pertanto, la Commissione condivide la relativa eccezione sollevata dalla amministrazione resistente. In tema si richiama, per tutte, una pronuncia del Consiglio di Stato secondo la quale “*anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse, concreto ed attuale all'accesso*” (CdS Sez IV n.4644 del 2015). L'interesse sotteso all'istanza, poi, deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata cui il documento acceduto deve essere strumentalmente collegato.

Nella carenza di entrambi tali elementi il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

L'istanza di accesso presentata poi, nel difetto dei predetti requisiti e per la sua formulazione lata e generica, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita e come tale è inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/90. A tal riguardo si richiama la sentenza del TAR Lazio Roma/..... nella quale si afferma che *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id, IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006 nonché ex art. 24 comma 3 della legge 241/90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

La sig.ra, docente, ha presentato in data 17 gennaio 2019 un'istanza di accesso all' USR chiedendo copia delle “griglie di valutazione che hanno determinato il punteggio nella ADSS”, classe di insegnamento Sostegno Scuola Secondaria.

Motivava l'istanza con riferimento alla eccezione della errata attribuzione del punteggio nella graduatoria ADSS- Sostegno Scuola Secondaria di II grado, già eccepita con formale reclamo e richiesta di riesame.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora Barbato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di formazione della graduatoria nella quale la docente è inserita. Tali documenti poi, immediatamente riferentisi all'istante medesima e quindi dalla stessa accessibili, appaiono altresì finalizzati alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante: l'amministrazione adita dovrà pertanto consentirne l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a

FATTO

La sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data 11 gennaio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Generale ed al Servizio Clienti di ANAS S.p.a., chiedendo di accedere a documentazione relativa al tratto stradale nel quale il padre aveva perso la vita in un incidente.

Motivava l'istanza deducendo la necessità della documentazione *de qua* in relazione alla propria richiesta di risarcimento, nei confronti dell'ente gestore del tratto stradale, per il danno patito dalla morte del proprio padre.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 1 marzo 2019, dichiarava di aver avviato le ricerche dei documenti richiesti presso gli archivi dell'Area Compartimentale e che, al termine delle stesse, avrebbe fornito relativa comunicazione.

Avverso tale provvedimento la sig.ra - per il tramite dell'avv. - ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto poiché i documenti richiesti appaiono finalizzati alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante medesima. Deve dirsi illegittimo il differimento dell'accesso *de quo* senza indicazione della durata dello stesso, in spregio alla previsione dell'art. 9 comma 3 del DPR 184/2006.

L'amministrazione dovrà pertanto indicare un termine, congruo, dal quale l'accesso richiesto potrà essere esercitato dalla odierna ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Settore Servizi per il Territorio/Regionale Ufficio del Genio Civile di/Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di

FATTO

La sig.ra, proprietaria di immobili nel Comune di, ha presentato - per il tramite del geometra - un'istanza d'accesso, datata 25 gennaio 2019 e rivolta al Comune di - Settore Servizi per il Territorio, alla Regione - Ufficio del Genio Civile di nonché alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di

Chiedeva in particolare di accedere a numerosa documentazione relativa alla regolarità edilizia, paesaggistico- culturale nonché sismica delle unità immobiliari delle quali è titolare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, per il tramite del geometra, ha adito la Commissione - con ricorso del 26 febbraio 2019 - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig. la Commissione preliminarmente dichiara la propria incompetenza ad esaminare il presente ricorso nei riguardi del Comune di e della Regione, stante l'operatività, nel territorio, del Difensore Civico competente nei confronti delle amministrazioni locali. Con riferimento a tale parte, pertanto, il ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ma, per un principio di economicità, la Commissione ne dispone la trasmissione al competente Difensore Civico per il relativo esame.

Con riferimento a quella parte del ricorso rivolta alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di del MIBACT la Commissione, preso atto della dichiarazione della medesima amministrazione di non aver reperito “alcun documento riconducibile alla richiesta”, non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta parzialmente invitando, per il resto, la Segreteria a dare seguito all'incumbente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR; USR

FATTO

La sig.ra, docente, ha presentato in data 20 dicembre 2018 un'istanza di accesso rivolta all'USR, chiedendo copia della seguente documentazione:

- verbale redatto il 13/12/2018 al termine delle operazioni di rito della prova scritta del concorso ds (d.d.g. n° del 23/11/2017), svoltosi presso l'aula della sede di (.....);
- codice sorgente software - CINECA relativamente alla prova scritta

Motivava l'istanza con riferimento alla deduzione di problematiche verificatesi durante l'espletamento della prova scritta, delle quali aveva richiesto la verbalizzazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7 febbraio 2019, concedeva un accesso parziale alla documentazione richiesta inviando alla istante il solo verbale, di cui al primo punto dell'istanza, con oscuramento dei dati identificativi di soggetti diversi dalla diretta interessata.

Con riferimento alla richiesta di cui al secondo punto dell'istanza, l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di “...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso...” nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma I, lett. b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento. Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha fatto presente che l'analisi dei log, che registrano le operazioni effettuate dalla candidata istante, è attualmente inibita in ragione della necessità di assicurare, attraverso il rispetto del principio dell'anonimato e la conseguente impossibilità di accedere alla prova, il regolare e corretto svolgimento delle procedure di correzione degli elaborati.

Ha osservato, inoltre, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto

informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione. Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, quanto alla richiesta - rimasta inevasa - dell'istante avente ad oggetto “codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta”, osserva che il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione. Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar n./...., menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta. Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane- Servizio Trattamento Economico del Personale e Spese Varie di Roma

FATTO

Il signor, commissario della Polizia di Stato, in data 21 gennaio 2019 ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno chiedendo copia della seguente documentazione: *“atti amministrativi, dettagliati analiticamente, che hanno determinato i conteggi, nel cedolino stipendiale di gennaio 2019, di una posizione debitoria di complessivi euro”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione adita la quale chiarisce di non aver potuto dar corso all'istanza di accesso per la non esistenza dei documenti richiesti trattandosi, piuttosto, di informazioni che non rivestono forma documentale. La posizione debitoria dell'istante, infatti, deriva da errori nei flussi di elaborazione dei cedolini stipendiali gestiti attraverso la piattaforma informatica NoiPa. Al fine di fornire ausilio al richiedente l'amministrazione lo invita ad avvalersi del personale del 2^o Settore Amministrativo Contabile dell'U.S.T.G. (Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali), destinatario in copia della memoria *de qua*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non detenere la documentazione richiesta perché inesistente – trattandosi di mere informazioni che non rivestono forma documentale – non può che ritenere legittimo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90, il diniego opposto dalla amministrazione stessa all'istanza di accesso presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 17 dicembre 2018, un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate, chiedendo copia della seguente documentazione, relativa al proprio figlio maggiorenne

- 1) dichiarazione Unico 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 presentata dal proprio figlio (....);
- 2) tutti i documenti detenuti presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali si possano desumere i redditi in qualsiasi forma percepiti dal figlio dell'istante nel periodo di imposta 2015, ivi compresi gli eventuali modelli 770 presentati dai datori di lavoro nei quali siano esposti, tra gli altri dati fiscali, i redditi da lavoro dipendente e quelli equiparati e assimilati, compresi i compensi per prestazioni coordinate e continuative.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità della documentazione *de qua* per comprovare un reddito – a sé sconosciuto ma rilevato e comunicatogli dalla Direzione Provinciale di della AdE con la notifica di un accertamento in rettifica - percepito dal figlio nel predetto periodo d'imposta, in relazione al proprio obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del medesimo. In particolare evidenziava che tale documentazione avrebbe potuto essere utilizzata nel procedimento di opposizione a preceitto (preceitto notificatogli dalla ex moglie per mancata corresponsione del mantenimento) pendente dinanzi al Tribunale di, con prossima udienza fissata per il 22 aprile 2020.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., il quale faceva pervenire per il tramite del proprio legale, avv., opposizione all'accesso richiesto sulla deduzione – tra l'altro - della carenza, in capo al richiedente, di un interesse concreto ed attuale ad accedere. Eccepisce infatti l'avv. la non pertinenza della documentazione richiesta con il menzionato giudizio civile pendente, trattandosi di un giudizio di opposizione a preceitto su titolo divenuto definitivo. Eccepisce inoltre il carattere meramente esplorativo della istanza richiesta.

Si osserva che l'avv. non evidenzia alcuna necessità di tutela della riservatezza del controinteressato, sig., da contrapporre al diritto all'accesso del richiedente.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che il silenzio serbato non si configurava quale rigetto ma era giustificato dall'esperimento della procedura di notifica al

controinteressato. Precisa altresì che, preso atto della opposizione formulata dal legale del medesimo e ritenuta sussistente la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto, la stessa amministrazione ha invitato l'istante a prendere contatti per l'esercizio dell'accesso *de quo*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento: il ricorrente ha dedotto un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva che egli intende tutelare. La Commissione osserva che l'opposizione presentata non si fonda su una necessità di tutela della riservatezza del terzo, in grado di far recedere lo speculare diritto di accesso vantato dall'istante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. La Commissione, prende atto dell'invito della amministrazione adita rivolto al richiedente ai fini dell'esercizio dell'accesso, ma non essendo noto se l'accesso sia stato in concreto esercitato, ritiene di dove accogliere prudenzialmente il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente, non essendo noto se l'accesso richiesto sia stato *medio tempore* esercitato, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: (erroneamente generalizzata quale)

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, per il tramite dell'avv. di, presentava un'istanza di accesso rivolta alla Questura di, datata 1 febbraio 2019, in proprio e quale genitore del minore

Con la predetta istanza la signora, titolare dello status di rifugiato, chiedeva di accedere agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno a sé ed al proprio figlio minore. Chiedeva inoltre di conoscere il nominativo del dirigente e del funzionario responsabili del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua* Sig.ra, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella sola parte in cui è finalizzato a conoscere i nominativi dei responsabili del procedimento in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. A tale riguardo, rileva la Commissione, rimangono comunque salvi gli obblighi di comunicazione della amministrazione precedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento a tutti gli atti del procedimento di attribuzione dei permessi di soggiorno, dichiarandolo parzialmente inammissibile per la sola parte avente ad oggetto la richiesta di informazioni e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

FATTO

Il signor, ispettore della Guardia di Finanza, ha presentato all'Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, della Guardia di Finanza un'istanza chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) Le istanze dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione di nr. 1 alloggio di servizio "in temporanea concessione" A.S.T.C. scheda n., riservato alla categoria "Ispettori" (...)
- 2) Ogni documento agli atti della Commissione Unica Alloggi che ha supportato la redazione del processo verbale aggiudicazione dell'alloggio A.S.T.C. scheda n.
- 3) Determinazione n./..... in data 26.09.2011 del Capo del I Reparto, in relazione all'allegato relativo all'istituzione A.S.G.I. sede
- 4) Il processo verbale di aggiudicazione datato 8 agosto 2012 relativo all'alloggio di servizio A.S.T.C. scheda nr. in temporanea concessione riservato alla categoria Sovrintendenti, sito nel complesso polifunzionale di, via n.
- 5) Il processo verbale di aggiudicazione datato 08 agosto 2012 relativo all'alloggio di servizio A.S.T.C. scheda nr. in temporanea concessione riservato alla categoria Ispettori, sito nel complesso polifunzionale di, via n.
- 6) Il processo verbale di aggiudicazione datato 08 agosto 2012 relativo all'alloggio di servizio A.S.T.C. scheda nr. in temporanea concessione riservato alla categoria ispettori, sito nel complesso polifunzionale di, via n.
- 7) Processo verbale relativo all'aggiudicazione del 21 gennaio 2019.

I documenti di cui ai punti 1) e 2) dell'istanza – si osserva - si riferiscono alla procedura selettiva alla quale l'istante stesso ha partecipato.

Quanto ai processi verbali di cui ai punti nr. 4) 5) e 6), contenenti la graduatoria finale dei singoli bandi di concorso, l'istante ne precisava la finalità di *“evidenziare alla Commissione Unica Nazionale Alloggi che, nelle precedenti assegnazioni di alloggi, sono stati utilmente collocati in graduatoria, o sono addirittura risultati aggiudicatari di alloggio, anche istanti che prestavano servizio presso un Comando, Ente o Reparto (.....,,, diverso dalla sede di e addirittura fuori Provincia per cui l'alloggio era destinato”*.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 14 febbraio 2019, consentiva accesso integrale solo al documento di cui al punto 3), rendendo invece accessibili i documenti di cui ai punti 4), 5) e 6) con apposizione di omissis dei dati riguardanti soggetti terzi. Negavano l'accesso al documento di cui al punto 7) perché già in possesso dell'istante, nonché ai rimanenti documenti di cui ai punti 1) e 2) ai fini della salvaguardia della riservatezza degli altri militari partecipanti alla selezione e per difetto di "necessità" dell'accesso richiesto ai fini della tutela degli interessi giuridici dell'istante, ex art. 24 comma 2 lett. d) della legge 241/90.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale integralmente richiama le argomentazioni già dedotte nell'impugnato provvedimento del 14 febbraio 2019.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto con riferimento ai soli documenti relativi alla procedura selettiva alla quale l'istante ha partecipato - e quindi quelli di cui ai punti 1), 2) e 7) della istanza *de qua*: in ordine agli stessi egli vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Tale interesse qualificato all'accesso rende superflua la esplicitazione di ogni ulteriore ed eventuale interesse e finalità dell'accesso richiesto, nel caso di specie peraltro puntualmente precisati nella necessità di tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante nell'eventuale illegittima pretermissione dello stesso nella assegnazione ambita. Deve pertanto considerarsi priva di pregio l'eccezione di carenza di una "necessità", ex art. 24 comma 2 lett. d) della legge 241/90, dei documenti stessi in capo al richiedente.

Deve poi considerarsi illegittimo il diniego d'accesso relativo al documento di cui al punto 7) perché già in possesso del richiedente. In merito si osserva che il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio e pertanto il documento richiesto dovrà essere nuovamente consegnato al sig.

Si precisa che i documenti di cui ai punti 1), 2) e 7) della istanza dovranno essere integralmente ostesi senza oscuramento dei nominativi degli altri partecipanti, né dei documenti presentati dagli stessi a sostegno della domanda presentata: non si pone infatti un problema di tutela della riservatezza del partecipante ad una procedura selettiva che acconsentendo implicitamente a che i propri dati vengano conosciuti, in un'ottica comparativa, non riveste la qualifica di "controinteressato" in senso tecnico.

L'amministrazione dovrà invece procedere ad eventuale oscuramento dei meri dati sensibilissimi quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi allo stato di salute (indicazione di patologie) ovvero quelli relativi a soggetti minori di età, ove presenti nei documenti richiesti.

Con riferimento ai rimanenti documenti, relativi a procedura diversa da quella alla quale il richiedente ha partecipato, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ai soli documenti relativi alla procedura selettiva alla quale il ricorrente ha partecipato (doc. 1, 2 e 7 della istanza), con l'eventuale apposizione di misure di protezione dei dati sensibilissimi potenzialmente contenuti negli stessi, dichiarandolo per il resto inammissibile. Per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, per il tramite dell'avv. di, presentava un'istanza di accesso rivolta alla Questura di, datata 1 febbraio 2019.

L'istante, già titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, richiedeva l'invio di copia del vecchio permesso di soggiorno cartaceo della sig.ra, madre della sig.ra, nel quale la figlia risultava inserita per la prima volta e dal quale risulta la data del primo ingresso in Italia della stessa. Chiedeva altresì copia del primo permesso di soggiorno autonomo della sig.ra nel quale risulta la data dalla quale è regolarmente soggiornante in Italia.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua*, la sig.ra, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Si tratta inoltre di documenti direttamente riferentisi all'istante medesima e quindi liberamente accessibili dalla stessa: l'amministrazione adita dovrà pertanto consentirne accesso integrale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: MIUR; USR

FATTO

La sig.ra, docente, ha presentato in data 24 dicembre 2018 un'istanza di accesso rivolta all'USR, chiedendo copia della seguente documentazione:

- verbale redatto il 13/12/2018 al termine delle operazioni di rito della prova scritta del concorso ds (d.d.g. n°. 1259 del 23/11/2017), svoltosi presso l'aula della sede di (....);
- codice sorgente software - CINECA relativamente alla prova scritta

Motivava l'istanza con riferimento alla deduzione di problematiche verificatesi durante l'espletamento della prova scritta, delle quali aveva richiesto la verbalizzazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7 febbraio 2019, concedeva un accesso parziale alla documentazione richiesta inviando alla istante il solo verbale, di cui al primo punto dell'istanza, con oscuramento dei dati identificativi di soggetti diversi dalla diretta interessata.

Con riferimento alla richiesta di cui al secondo punto dell'istanza, l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di “...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso...” nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma I, lett b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento. Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha fatto presente che l'analisi dei log, che registrano le operazioni effettuate dalla candidata istante, è attualmente inibita in ragione della necessità di assicurare, attraverso il rispetto del principio dell'anonimato e la conseguente impossibilità di accedere alla prova, il regolare e corretto svolgimento delle procedure di correzione degli elaborati.

Ha osservato, inoltre, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto

informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione. Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, quanto alla richiesta - rimasta inevasa - dell'istante avente ad oggetto “codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta”, osserva che il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione. Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente *software* era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta. Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

L'avv. di, legale del Sig., nato in, riferisce di aver presentato una richiesta di accesso rivolta alla Prefettura di, datata 31 gennaio 2019, chiedendo di accedere ai documenti del fascicolo relativo alla istanza di attribuzione della cittadinanza italiana del Sig. Tale istanza non risulta allegata al ricorso in oggetto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il Sig., per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Prefettura di la quale, dopo aver fornito chiarimenti sull'iter della pratica, dichiara di non aver mai ricevuto alcuna istanza d'accesso e che dal fascicolo informatico risulta presentata solo una diffida ad adempiere rivolta unicamente al Ministero dell'Interno.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire l'istanza di accesso che si assume presentata alla Questura di Novara unitamente alla prova di diritto della medesima alla amministrazione odierna resistente. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione disponendo l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: -

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza, datata 21 gennaio 2019, rivolta all'..... richiedendo di accedere alla seguente documentazione concernente la procedura di passaggio di livello Delibera decreto 2019/...../..... dell'11 gennaio 2019, alla quale la medesima ha partecipato:

- 1) Copia dei verbali della commissione;
- 2) Graduatorie dei concorsi di accesso al MAE per ogni categoria di personale esperto ex legge 49/87 (...);
- 3) Documentazione presentata dai “prescelti” per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...);
- 4) Verbali dell'individuazione di griglie di valutazione e griglie stesse;
- 5) Documentazione amministrativa che ha garantito i passaggi di livello da II a I livello ex legge 49/87 dal febbraio 2012 al 31 dicembre 2015 (...);
- 6) Atti di nomina dei membri della Commissione per le rispettive amministrazioni di competenza;
- 7) Schede di valutazione dei candidati e documentazione presentata dai “prescelti” per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...)
- 8) Documentazione relativa alle aspettative richiesta da,,, ed altri casi, comportando nella precedente selezione dei “prescelti” una sospensione della valutazione ed una esclusione dalle graduatorie.

Motivava così l'istanza presentata: “*ritenendomi penalizzata anche per comparazione con altri colleghi che in base alle graduatorie d'accesso avevano punteggi nettamente inferiori ne chiedo riscontro attraverso accesso alla documentazione ad essi afferente nonché di quella relativa ai colleghi che dovrebbero avere uno scarto di anzianità professionale maggiormente inferiore al mio non ritenendo possibile che le sole valutazioni possano coprire lo scarto di punteggio menzionato nel decreto (...)*”.

La ricorrente riferisce che l'amministrazione adita ha emesso un provvedimento di differimento *sine die* non allegato, però, al ricorso presentato, avverso il quale la sig.ra ha adito la Commissione - con ricorso del 20 febbraio 2019 - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara che in data 21 febbraio 2019 ha proceduto alla convocazione dell'istante, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ma che la

medesima aveva *medio tempore* presentato ricorso alla Commissione. In data 25 febbraio, come da verbale allegato, la signora ha esercitato parzialmente l'accesso, con successivo invio di ulteriore documentazione a mezzo pec. Allega alla memoria elenco della documentazione inviata alla ricorrente - non integralmente satisfattiva della richiesta, si osserva - chiedendo alla Commissione il rigetto della istanza per cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig. la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione indicata con riferimento alla quale ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Ciò premesso la Commissione rileva che al ricorso non appare allegato il provvedimento impugnato così come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b del DPR 184/2006: il ricorso deve pertanto ritenersi, con riferimento a tale parte, inammissibile ai sensi del successivo art. 12 comma 7 lett. c del medesimo DPR.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c del DPR 184/2006.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il signor, geometra, riferisce di aver presentato tre distinte istanze di accesso – una in data 17 dicembre 2018 e due in data 24 gennaio 2019 - rivolte al Comune di

Nella prima di tali istanze il signor dichiarava di agire “in qualità di legale rappresentante della S.r.l.s.” e richiedeva, tra l’altro, di accedere a documentazione relativa alla sig.ra, che controfirmava l’istanza.

L’amministrazione adita rigettava la richiesta, con provvedimento notificato direttamente alla sig.ra in data 22 gennaio 2019, per una dedotta carenza di interesse all’accesso.

In replica a tale provvedimento il sig. inviava all’amministrazione una delle due istanze datate 24 gennaio 2019 che però, si osserva, non si configura quale richiesta di accesso contenendo mere contestazioni e doglianze.

Nella seconda istanza del 24 gennaio 2019 il sig., dichiarando di agire “in proprio quale cittadino del Comune di,” chiedeva le seguenti informazioni nonché l’accesso alla seguente documentazione:

- 1) Elenco di tutti i dipendenti del Comune di e relativi tipologie di rapporti contrattuali nonché connesse retribuzioni mensili, con applicazione della trattenuta Irpef, addizionale comunale e regionale ed altre connesse voci, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- 2) Dichiarazione di regolarità e conformità, alla legge, dei cedolini mensili, ricomprendenti anche le trattenute fiscali e locali, resa mediante l’assunzione di ogni e qualsiasi eventuale responsabilità vigente in ambito civile-amministrativo e penale. (...) Solo a titolo di confronto basterà, semplicemente, rapportare le buste paga sviluppate negli anni precedenti e quelle sviluppate negli ultimi due anni così come basterà confrontare le attuali CU con i precedenti CUD;
- 3) Si chiede di avere informazioni relativamente al software, utilizzato per la redazione delle buste paga, e sui relativi costi per canone e/o assistenza annualmente corrisposti e/o da corrispondere e, ciò per l’ultimo quinquennio. Mediante l’assunzione delle responsabilità che precedono, si chiede di conoscere chi redige i cedolini e l’eventuale Responsabile del Settore se trattasi di persona diversa.
- 4) Mediante l’assunzione delle sopra estese responsabili, inoltre, si chiede di dichiarare se, per utilità delle casse comunali, sarebbe stato più opportuno l’acquisto di un software per

redigere buste paga che non è soggetto al pagamento di canoni o assistenza annuale e, così facendo, risparmiare notevoli somme negli anni. a tal senso si chiarisce l'esistenza di software da costi notevolmente inferiori e non soggetti ad ulteriori costi per canoni e/o assistenza annuale.

- 5) Gli Organi comunali in indirizzo dovranno dichiarare, con l'assunzione delle indicate responsabili di legge ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, se sussiste attività di competenza del Dirigente, e relativa sottoscrizione di atti, assunta e svolta da Responsabile di Settore e/o di Area.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 21 febbraio 2019 eccependo, tra l'altro, che l'accesso richiesto aveva ad oggetto informazioni e dati che avrebbero richiesto una elaborazione alla quale l'amministrazione non è tenuta nonché considerando l'istanza come volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

Avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalla amministrazione resistente il sig. – nella dedotta qualità di legale rappresentante della S.r.l.s., in proprio quale cittadino del Comune di nonché nella riferita qualità di rappresentante della Associazione - ha adito la Commissione, con ricorso del 22 febbraio 2019 affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

Con riferimento a quella parte del ricorso avente ad oggetto la documentazione relativa alla signora – di cui all'istanza di dicembre e alla successiva istanza di gennaio - la Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata alcuna delega alla presentazione dello stesso da parte della diretta interessata, nell'interesse della quale il ricorrente dichiara di agire: con riferimento a tale parte il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Quanto alla menzionata istanza del gennaio 2019 il ricorso deve dirsi, altresì, inammissibile non potendo questa qualificarsi quale “istanza d'accesso”, contenendo mere doglianze.

Quanto infine a quella parte del ricorso relativo alla seconda istanza del 24 gennaio 2019, presentata in proprio ed avente ad oggetto la numerosa documentazione articolata nei punti di cui alla

parte in fatto, la Commissione osserva che l'istanza di accesso, per come formulata, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A., inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/90. A tal riguardo si richiama la sentenza del TAR Lazio Roma 7217/2017 nella quale si afferma che *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un’attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell’art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*.

L'istanza presentata contiene, inoltre, una richiesta di informazioni e di elaborazione dati inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Per completezza di analisi - quanto alla presentazione del ricorso nella riferita e non documentata qualità di rappresentante della Associazione di Consumatori - si osserva che il Consiglio di Stato Sez IV con sentenza n. 4644 del 2015 ha precisato che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l’art. 22 della l. n. 241/90, che consente l’accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse, concreto ed attuale all’accesso”*. L'interesse sotteso all'istanza, poi, deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata cui il documento acceduto deve essere strumentalmente collegato.

Nella carenza della esplicitazione di entrambi tali elementi il ricorso presentato, anche sotto tale profilo, deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza di accesso, datata 11 dicembre 2018, rivolta all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, chiedendo copia della certificazione unica dei redditi 1993, relativa all'anno 1992 e della certificazione unica dei redditi 2000, relativa all'anno 1999. Motivava l'istanza evidenziando una finalità di tutela dei propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso in oggetto meritevole di accoglimento poiché l'istanza presentata ha ad oggetto documenti relativi al richiedente stesso e pertanto liberamente accessibili dal medesimo il quale, deduce, altresì un interesse difensivo dell'accesso richiesto. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato all'Inps di un'istanza d'accesso chiedendo copia delle denunce dei redditi o dei CUD del Sig. relativamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Tale istanza era motivata dalla necessità di ottemperare al deposito della predetta documentazione disposto dal Tribunale di, quale condizione per la ammissione al gratuito patrocinio e alla relativa liquidazione del compenso all'avv. per l'attività espletata (nel procedimento per la separazione giudiziale RG n./..... avanti il medesimo Tribunale). Il sig. risultava infatti inserito, negli anni indicati, nello stato di famiglia della signora ed i relativi redditi dovevano essere conteggiati in quelli del nucleo familiare come indicato nello stesso certificato.

Deducedendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni. Il sig. risulta inserito nello stato di famiglia della richiedente la quale è chiamata a provare, in sede giudiziale, lo stato reddituale del nucleo familiare così come risultante nel predetto certificato. La signora, pertanto, si trova nella necessità di ottenere la documentazione richiesta per ottemperare all'ordine di deposito della stessa, disposto dal Tribunale di, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio. Ella ha pertanto dato evidenza, nell'istanza presentata, dell'interesse qualificato all'accesso richiesto nonché della strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente tutelata. Né, si osserva, possono dirsi sussistenti ragioni di esclusione dall'accesso della predetta documentazione.

Per tutte le suseposte argomentazioni l'amministrazione adita dovrà consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Personale Settore Istruzione e Formazione - Ufficio Scolastico Regionale del - Settore Istruzione e Formazione

FATTO

....., avendo partecipato in data 13 dicembre 2018 alla prova scritta del concorso D.D.G. N. del 23/11/2017 presso la sede di- nell'aula - ed avendo effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della suddetta prova scritta, ha presentato il 24.12.2018 all'Amministrazione resistente istanza di accesso:

- 1) al verbale redatto il 13/12/2018 al termine delle operazioni di rito completo di allegati;
- 2) al codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta.

Ha posto a fondamento la tutela del proprio interesse legittimo, che ritiene leso dalla procedura concorsuale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la ricorrente ha adito il 27/1/2019 la Commissione.

E' pervenuta il 13/2/2018 memoria dell'Amministrazione in cui ha fatto presente che con nota del 5.2.2019 è stata accolta parzialmente l'istanza di accesso, avendo trasmesso alla ricorrente copia del verbale d'aula di cui al punto 1), privo degli allegati poiché i predetti riguardano soggetti diversi dall'istante.

Con riferimento al punto sub 2), l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di "...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso..." nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma I, lett b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento.

Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Ha fatto presente che l'analisi dei log, che registrano le operazioni effettuate dalla candidata istante, è attualmente inibita in ragione della necessità di assicurare, attraverso il rispetto del principio

dell'anonimato e la conseguente impossibilità di accedere alla prova, il regolare e corretto svolgimento delle procedure di correzione degli elaborati.

Ha osservato, inoltre, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

La Commissione nella seduta del 15.2.2019, ha sospeso la decisione, al fine di consentire alla ricorrente di formulare eventuali osservazioni sul parziale diniego dell'istanza, atteso che il ricorso alla Commissione non era stato formulato in termini di riesame del parziale rigetto - ma del silenzio - ed a precisare se si ritenga soddisfatta della documentazione ostesa.

Ha invitato altresì le parti a precisare in cosa consista il “codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta”, restando i termini di legge interrotti.

In data 8.3.2018 è pervenuta memoria dell'Amministrazione, mentre la ricorrente non ha adempiuto all'ordinanza istruttoria deliberata nel plenum del 15.2.2019.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'avvenuta ostensione del verbale richiesto, dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all'ulteriore richiesta dell'istante “- codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa..." .

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando VVFF di

FATTO

Il 7.1.2019,, Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando VV.FF. di turno, presentava istanza di accesso e estrazione copia della cosiddetta “lista” del 18.12.2018, nel quale sono contenuti i nominativi dei Vigili del Fuoco di turno scelti per l’assegnazione dei servizi svolti in regime di straordinario e di quelli che, seppur risultano essere stati scelti per tali servizi, li hanno rifiutati.

In particolare, l’istanza era volta ad ottenere la suindicata lista del 18.12.2018, giorno in cui l’istante aveva rifiutato l’assegnazione di un servizio di vigilanza in regime di straordinario in quanto in permesso sindacale quale dirigente del Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco e, nonostante ciò, era a sua conoscenza che tale servizio gli era stato conteggiato tra quelli rifiutati non giustificati.

Con nota del 6.2.2019 l’Amministrazione resistente, dopo aver premesso che “*l’assegnazione dei servizi di vigilanza al personale operativo avviene previa consultazione informale dei diretti interessati senza alcuna produzione di atti amministrativi*”, rileva che a seguito di quanto concordato con l’istante “*il servizio in questione non le verrà attribuito come rifiuto a condizione che venga presentata, (...) idonea documentazione attestante l’oggettiva difficoltà ad espletare il servizio di vigilanza assegnato*”.

Il ricorrente chiede, sul presupposto che dopo il mancato svolgimento del servizio del 18.12.2018 non è stato più chiamato a svolgere lavoro straordinario e, dunque, al fine di verificare una eventuale sua illegittima esclusione dallo stesso, di poter accedere alla “lista” da cui viene scelto il personale a cui assegnare il lavoro straordinario o, comunque, ogni altro atto, come ordini di servizio, afferenti tale personale.

DIRITTO

Secondo la dichiarazione della amministrazione adita “*l’assegnazione dei servizi di vigilanza al personale operativo avviene previa consultazione informale dei diretti interessati senza alcuna produzione di atti amministrativi*”. Pertanto preso atto che non detiene il documento richiesto, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Ricorrente: FLC -CGIL Scuola - Segreteria Provinciale di; CISL Scuola - Segreteria Provinciale di; SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di
contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico Economico Statale “....” di

FATTO

Il 14.01.2019,,, in qualità, rispettivamente, di e pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “*agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d’Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attirità*”.

L’istanza era motivata con l’esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell’istanza.

Il 5.2.2019 l’Amministrazione resistente negava l’accesso in quanto: l’informazione relativa al contratto integrativo di Istituto 2017-2018 era già nota agli istanti; nell’istanza non veniva indicato l’interesse diretto, concreto ed attuale ad essa sotteso; l’istanza era motivata con riferimento alla normativa anticorruzione che non prevede controlli da parte dei sindacati; i dati richiesti non erano soggetti a pubblicazione obbligatoria ex d.lgs. n. 33 del 2013; la sentenza del Consiglio di Stato indicata dagli istanti non aveva valore *erga omnes*.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d’Istituto; inconferente sarebbe, poi, l’affermazione secondo cui i dati richiesti non sono oggetto di pubblicazione non comportando ciò l’accesso richiesto; assumendo, infine, rilevo la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le

posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: in qualità di figli della Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni

FATTO

....., , , , , in qualità di figli della Sig.ra, deceduta in data 21.12.2018, rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avv., hanno presentato in data 7 gennaio 2019 all'INPS richiesta di accesso alla seguente documentazione:

- domanda di partecipazione del sig. (fratello degli attuali ricorrenti) al progetto HCP - Assistenza Domiciliare Luglio 2017 - Dicembre 2018, corredata di tutti gli allegati;
- graduatoria definitiva con indicazione della posizione conseguita e del numero di protocollo attribuito al sig.
- prospetto INPS sul quantum dei contributi concessi;
- disposizione INPS/bancaria per erogazione contributo da luglio 2017 a ottobre 2017 in favore della Sig.
- disposizione INPS/bancaria per erogazione contributo da novembre 2017 a dicembre 2018 in favore della Sig.

A fondamento dell'istanza hanno dedotto che a seguito di specifica interrogazione presso la Banca (Istituto bancario presso il quale si trova il conto corrente intestato alla propria madre) è emerso che tali contributi erano presenti sul conto della propria madre da novembre 2017 a dicembre 2018.

Il "Progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare Luglio 2017 - Dicembre 2018" si concretizza nell'erogazione da parte dell'INPS di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare.

Gli attuali istanti hanno fatto presente che intendono agire in giudizio nei confronti del fratello per ottenere la restituzione delle somme oggetto del contributo rimborso delle spese sostenute per l'assunzione dell'assistente familiare.

Il responsabile della Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni dell'INPS ha negato l'accesso con provvedimento in data 9 gennaio 2019.

Secondo quanto motivato dall'Ufficio INPS "*i dati richiesti non possono essere forniti in quanto sottratti all'accesso ai sensi del vigente regolamento interno INPS, emanato in allegato alla circolare 4 del 3.1.2013.*

Avverso tale provvedimento, gli odierni ricorrenti hanno adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è stato specificato dall'Istituto in base a quale disposizione del regolamento interno abbia sottratto all'accesso i chiesti documenti. La Commissione, chiede, dunque all'INPS di volere specificare la disposizione che sottrae all'accesso i documenti, inviando detto regolamento. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere adempiere gli incombenti istruttori di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:, in proprio e nella qualifica di Segretario Generale Nazionale dell'...., già contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

....., in proprio e nella qualifica di Segretario Generale Nazionale dell'...., già, rappresentato e difeso dall'Avv. ha presentato in data 15/01/2019 al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: *“copia dei tabulati analitici e nominativi relativi alle disdette pervenute e registrate dall'intestato Dipartimento, presentate dagli iscritti, al 31 ottobre 2018 sui rispettivi codici NoiPa e, nonché dei tabulati analitici e nominativi del personale iscritto all'O.S. a far data dal 1 gennaio 2019 sempre in capo ai prefati codici NoiPa e”*

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“diritto di difesa nei procedimenti pendenti avanti al Tribunale Civile di - Sez. ex - G.I. Dr. – giudizi di merito e cautelari endo-processuali adverso il Sig., aventi ad oggetto l'impugnazione, previa sospensione dell'esecutorietà, della deliberazione del 29/08/2018, assunta in difetto del quorum necessario con la quale, previa sfiducia al Sig. si decideva la confluenza della in”.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 13/02/2019 *“stante le significative vicende che negli ultimi mesi hanno riguardato la governance dell'O.S., non consentendo di dare corso ad atti di riconoscimento di posizioni di legittimazione, in forza della Circolare informativa sulle dinamiche sindacali in atto n./...../...../..... del 3 ottobre 2018, a firma del Signor”.*

Avverso il provvedimento di rigetto parte ricorrente ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva che manca agli atti la procura che, in proprio e nella qualifica di Segretario Generale Nazionale dell'O.S., già, ha rilasciato in favore dell'Avv., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso.

Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova del conferimento di siffatta procura.

La Commissione reputa altresì necessario acquisire dall'Amministrazione due chiarimenti, debitamente documentati: il primo, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta la circolare informativa sulle dinamiche sindacali, che non

riguarda l'accesso a documenti amministrativi ed il secondo inerente alla circostanza se i richiesti tabulati analitici e nominativi siano attualmente presenti nella documentazione informatica detenuta dall'Amministrazione, ostensibile alla ricorrente mediante un semplice processo di stampa, ovvero se sia necessaria una, sia pur minima, attività di elaborazione, mediante l'utilizzazione di programmi informatici.

Nelle more dell'espletamento di tali incombenti istruttori, posti a carico delle parti, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad espletare incombenti istruttori, di cui in motivazione, salvo l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

FATTO

....., in qualità di insegnante, avendo partecipato in data 13 dicembre 2018 alla prova scritta del concorso D.D.G. N. del 23/11/2017 presso la sede di -, deduce di aver presentato in data 24/12/2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso.

Stante il parziale rigetto dell'istanza, la ricorrente ha adito in data 5/3/2019 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il 14.12.2018 inoltrava all'Amministrazione resistente richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

- copia del provvedimento o della disposizione di servizio sulla base dei quali era stato *de facto* denegato il diritto al cumulo dei due istituti previsti dal CCNL (art. 34 ed art. 25) e l'istante era stato messo in ferie.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione resistente con memoria ha fatto presente in via preliminare, che l'istanza prodotta in data 14 dicembre 2018 dal dipendente non è volta all'accesso di un documento, bensì ad una mera contestazione dell'operato dell'amministrazione riguardo all'applicazione di un istituto contrattuale.

Si legge nella memoria “*In particolare, l'istante lamenta il mancato riconoscimento di un permesso orario cumulato con ore di riposo compensativo per giustificare una giornata intera di assenza.*

Il diniego opposto dall'amministrazione trova fondamento nel dispositivo contenuto nell'art. 34 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, applicabile al personale delle Agenzie Fiscali.

Tale disposizione contrattuale così stabilisce:

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue (comma 1).

Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile (comma 2).

Dal dato testuale della norma si evince con chiarezza che il dipendente, nella giornata in cui viene concesso il permesso, è tenuto comunque a garantire una presenza in servizio almeno pari alla metà dell'orario giornaliero, con l'evidente finalità di bilanciare i contrapposti interessi del lavoratore e dell'amministrazione.

In tal senso sono stati i chiarimenti forniti all'interessato, sia per le vie brevi sia via e-mail.

Per completezza, si evidenzia che la procedura informatica di gestione delle presenze/assenze del personale, gestita e implementata a livello centrale in linea con quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, nel caso in cui vengano inseriti cumulativamente un permesso orario con altra tipologia di assenza a giustificazione dell'intera giornata, inibisce agli operatori la chiusura del mese di riferimento”.

Nella seduta del 15 febbraio 2019 la Commissione ha chiesto a parte resistente se esista un provvedimento espresso con cui è stato negato al ricorrente il cumulo dei due istituti previsti al CCNL, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuta nota dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato di non detenere la documentazione richiesta dal ricorrente.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta dal ricorrente, avendo peraltro fornito chiarimenti sia per le vie brevi che per e-mail, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:, in qualità di socio ed amministratore unico della “.... SRL”
contro

Amministrazione: Guardia di Finanza –

FATTO

....., in qualità di socio ed amministratore unico della “.... SRL”, ha formulato l’11 febbraio 2019 alla Guardia di Finanza un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti, procedimento tuttora in corso.

Il Comando della Guardia di Finanza destinatario dell’istanza di accesso rigettava l’istanza deducendo la propria incompetenza, in quanto il procedimento era incardinato dall’Agenzia delle Entrate, competente all’emissione dei relativi provvedimenti, al quale la Guardia di Finanza avrebbe trasmesso una relazione al termine dell’ispezione ed al quale pure l’istante dovrebbe rivolgersi per l’esercizio del diritto di accesso

Deduca, inoltre il Comando che l’istanza di accesso è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 21/2/2019 per le valutazioni di competenza.

L’Amministrazione ha depositato memoria confermando la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

La Commissione rileva che l’Amministrazione abbia di fatto provveduto, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l’istanza di accesso presso l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di, soggetto che ritiene competente a pronunciarsi sull’istanza di accesso ed al quale gli atti sono stati trasmessi in data 21/2/2019.

Ai fini della decisione del ricorso questa Commissione ritiene, pertanto, opportuno attendere l’esito delle determinazioni assunte dall’Agenzia delle Entrate di

Si invita pertanto la Segreteria a trasmettere copia della presente ordinanza interlocutoria anche all’Agenzia delle Entrate di pubblica affinché renda edotta la Commissione dell’esito dell’istanza di accesso.

Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salvo l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: Organizzazione sindacale Pubblico impiego
contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera Universitaria -

FATTO

Il 27.9.2018, in qualità di dirigente sindacale della O.S. P.I. presentava, unitamente ad altra sigla sindacale, istanza di accesso ed estrazione copia “*di tutti i documenti relativi al conferimento degli incarichi, degli atti propedeutici ed in particolare i criteri e le motivazioni adottati per l’assegnazione, la specificità dei ruoli e le categorie di appartenenza dei dipendenti assegnati, gli eventuali compensi per il lavoro straordinario erogato ai suddetti dipendenti contemporaneamente all’indennità di incarico dal 2015 a tutt’oggi*”.

Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Formatosi il silenzio-rigetto, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota prot. n. del 19.2.2019 l’Amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui eccepisce di non aver dato seguito all’istanza di accesso proposta dal nuovo rappresentante della organizzazione sindacale ricorrente, in quanto aveva già in precedenza consegnato copie dei verbali richiesti relativi agli incontri del 16.7.2018 e del 24.7.2015 al rappresentante sindacale pro tempore.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E’ stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l’istanza di accesso è stata presentata il 27 settembre 2018 e che l’Amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita l’1/2/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

FATTO

....., avendo partecipato in data 13 dicembre 2018 alla prova scritta del concorso D.D.G. N. del 23/11/2017 presso la sede di -, ha presentato l'8.2.2019 all'Amministrazione resistente istanza di accesso:

- 1) al verbale redatto il 13/12/2018 al termine delle operazioni di rito completo di allegati;
- 2) al codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta.

Ha posto a fondamento la tutela del proprio interesse legittimo, che ritiene leso dalla procedura concorsuale.

L'Amministrazione con provvedimento del 15.2.2019 ha accolto parzialmente l'istanza di accesso, trasmettendo alla ricorrente copia del verbale d'aula di cui al punto 1), con oscuramento dei dati identificativi di soggetti diversi dalla diretta interessata.

Con riferimento al punto sub 2), l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di “...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso...” nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma I, lett b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento.

Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione.

Con memoria pervenuta l'11.3.2019 l'Amministrazione ha fatto presente che l'analisi dei *log*, che registrano le operazioni effettuate il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

DIRITTO

Il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente *software* era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” - Stazione di

FATTO

..... e, premesso di aver richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri della stazione di in data 3.10.2018 perché si erano recati all'Ufficio Anagrafe del Comune di per richiedere il rilascio della nuova carta d'identità a nome della signora e l'operatore si era opposto in quanto il rilascio sarebbe stato precluso dalla mancata scadenza della carta di identità già in possesso dell'istante, hanno presentato in data 11 ottobre 2018, mediante l'Avv., richiesta di accesso alla relazione di servizio/annotazione redatta dalla pattuglia di militari intervenuti sul posto e al nominativo dell'appuntato scelto. A fondamento è stata dedotta la tutela dei propri diritti.

In data 25.10.2018 i Carabinieri negavano l'accesso, in quanto la documentazione redatta in occasione dell'intervento effettuato il 3.10.2018 rientra nella categoria degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.p.r. 90/2010 e restava impregiudicata la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. ovvero 116 c.p.p., in ragione della tipologia dell'eventuale giudizio instaurato/instaurando.

Avverso tale diniego di accesso agli atti, gli istanti, rappresentati dall'Avv., hanno tempestivamente adito la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha evidenziato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati e comunque ha eccepito l'infondatezza del medesimo, perché la Commissione non può disapplicare norme regolamentari e non può essere rilasciato il nominativo perché ciò comporterebbe un obbligo di fare in capo all'Amministrazione e i dati del personale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.

La Commissione, nella seduta del 29 novembre 2018, ha reputato necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dagli accedenti l'art. 1049 del D.P.R. N. 90/2010, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

In data 24 dicembre 2018 il Comando Legione Carabinieri “.....” ha precisato che la relazione è stata redatta nel corso di un peculiare servizio denominato “perlustrativo”, espletato precipuamente con finalità di prevenzione e repressione della criminalità, nonché all’occorrenza di tutela dell’ordine pubblico.

I Carabinieri hanno affermato che “*la relazione de qua, redatta nel pieno svolgimento del citato servizio e scaturita da azione eseguita nel suddetto ambito preventivo/repressivo, è, dunque, da considerarsi a tutti gli effetti come rientrante nella categoria degli atti non accessibili amministrativamente, di cui all’art. 1049 del D.P.R. 90/2010 e segnatamente al comma 1 lett. “d” e comma 2 lett. “c”, invocato dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego. A tal proposito, giora rappresentare che un’immediata annotazione dell’intervento è stata riportata proprio all’interno del paragrafo 9 dell’ordine di servizio sopra indicato, documento notoriamente sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 1048 comma 1 lett. “i” del D.P.R. 90/2010 (la stessa è stata poi rielaborata dagli operanti - in forma più discorsiva ed articolata - nella relazione di servizio oggetto dell’istanza in trattazione).*

Nella memoria i Carabinieri hanno evidenziato di aver effettuato un contemperamento tra la motivazione addotta dal richiedente [“...richiesta motivata dalla esigenza di poter procedere nei modi previsti dalla legge a tutela dei propri diritti...”] ed il riserbo del documento di cui si chiede l’ostensione, apparendo da subito chiaro che dall’intervento non avrebbe potuto darsi luogo ad alcun procedimento amministrativo, ambito in cui è garantito l’esercizio del diritto di accesso partecipativo (art. 10 della L. n. 241/1990). La relazione di servizio redatta cristallizza un momento che non contiene alcun elemento utile ai fini della tutela dei propri interessi e/o diritti soggettivi, venendo meno pertanto la sua funzione strumentale.”

Nella seduta del 17 gennaio 2019, la Commissione ha accolto parzialmente il ricorso rilevando che il richiamo alle norme regolamentari era illegittimo, in quanto l’intervento della pattuglia per procedere alla identificazione dell’operatore dell’Ufficio Anagrafe esulava dall’*attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità* e pertanto gli atti oggetto dell’istanza di accesso sono accessibili.

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui l’istanza di accesso era volta a conoscere il nominativo dell’appuntato scelto, risultando sotto tale profilo, l’istanza di accesso finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

In data 8.2.2019 i ricorrenti hanno nuovamente adito la Commissione, in quanto non soddisfatti della documentazione resa disponibile a seguito della decisione della Commissione.

DIRITTO

Il ricorso proposto in data 8.2.2019 deve essere dichiarato inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il Prof. in data 19.4.2018 è stato eletto membro della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di Istituto e il 15.06.2018 veniva designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il 28.06.2018 il verbale della designazione veniva inviato a mezzo pec all'allora Dirigente di Istituto. Il ruolo di RLS del prof. è stato regolarmente riconosciuto dall'allora Dirigente Scolastica ed anche l'attuale Dirigente si è rivolta in diverse occasioni al prof. quale RLS.

Peraltro, in data 28.11.2018, in occasione di una riunione e successivamente in data 11.12.2018, la medesima Dirigente chiedeva inspiegabilmente “conferma scritta dei nominativi degli RLS”; nonostante l'incongruenza di tale richiesta, altro RLS provvedeva il 28.11.2018 al re-invio del verbale di nomina già trasmesso all'Istituto, a mezzo pec il 28.06.2018.

Il prof., non essendo riuscito ad ottenere una spiegazione di tale richiesta, formulava il 3.2.2018 istanza di accesso con la quale chiedeva di conoscere numero e data di protocollazione della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018 con cui veniva inviato il verbale nomina rappresentanti Lavoratori per la sicurezza.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

La Commissione nella seduta del 15 febbraio 2019 ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, inserendosi la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente nel novero dell'accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene a documentazione relativa all'istante medesimo.

Il Sig. Fagotto, ha chiesto il riesame della decisione deducendo che nel fatto è erroneamente indicato come oggetto dell'istanza di accesso “conoscere numero e data di protocollazione della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018”, mentre l'istanza di accesso riguardava “la comunicazione che la Preside avrebbe dovuto inviare all'Inail circa l'avvenuta designazione, in data 15.06.2018, dei nuovi RLS di Istituto e la data della stessa.”

DIRITTO

La Commissione ritiene di provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella decisione nella parte in fatto in cui è indicato come oggetto dell'istanza “*il numero e data di protocollazione*

della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018 con cui veniva inviato il verbale nomina rappresentanti Lavoratori per la sicurezza” anziché “istanza di accesso finalizzata a conoscere la data di avvenuta comunicazione all’Inail del proprio nominativo quale RLS”.

PQM

La Commissione dispone la correzione dell’errore materiale della decisione resa nella seduta del 15 febbraio 2019 sostituendo nella parte in fatto alle parole “*istanza di accesso con la quale chiedeva di conoscere numero e data di protocollazione della nota inviata a mezzo pec il 28.6.2018 con cui veniva inviato il verbale nomina rappresentanti Lavoratori per la sicurezza*” con le parole “*istanza di accesso finalizzata a conoscere la data di avvenuta comunicazione all’Inail del proprio nominativo quale RLS*”.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione

FATTO

Il ricorrente, Dott. Ing., elettivamente domiciliato presso l'Avv. del Foro di, dirigente di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), esponeva che a seguito di una prima richiesta di accesso, del 26.1.2017, relativa ad “*ogni atto propedeutico e presupposto alla formazione della nota n. del 22/1/2016, segnatamente al verbale della seduta del Consiglio dell'Autorità nel corso della quale è stato affrontato l'esame del quesito proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n./ del 19.1.2016 e/o la relativa risposta*”, il 19.12.2018 proponeva nuova istanza di accesso in quanto l'Amministrazione resistente aveva limitato l'ostensione al solo estratto del suindicato verbale, omettendo l'accesso ad ogni ulteriore atto anche propedeutico.

In particolare, costituivano oggetto della seconda richiesta di accesso:

- ordine del giorno completo (riferito alla seduta del 3.2.2016);
- nominativi dei presenti;
- istruttoria di cui all'art. 5, coma 3, del regolamento 3.3.2015;
- atto amministrativo da cui evincere la necessità ed urgenza ai fini della procedura ex art 2, comma 2, del regolamento 3.3.2015;
- verbale contenente l'approvazione di quanto verbalizzato nella seduta del 3.2.2016.

Il, nell'istanza di accesso dichiarava “*che l'interesse giuridicamente tutelato consiste nel diritto a vedere tutelata la propria onorabilità nelle sedi giudiziarie meglio viste, attraverso la verifica della veridicità delle affermazioni riportate nei documenti per i quali si è chiesto l'accesso.*”

Con nota n. dell'8.1.2019 l'Amministrazione resistente trasmetteva parte della documentazione richiesta, rifiutando l'accesso dell'ordine del giorno completo della seduta del 3.2.2016 del Consiglio dell'Autorità oggetto dell'istanza, nonché dei verbali n. del 3.2.2016 e n. del 10.2.2016, sul presupposto di una carenza di interesse in capo all'istante alla ostensione integrale dei verbali delle sedute del Consiglio dell'ANAC.

Quanto all'atto amministrativo da cui evincere la necessità ed urgenza ai fini della procedura ex art 2, comma 2, del regolamento 3.3.2015, l'Anac precisava che il regolamento 3.3.2015 non lo prevede.

Il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del parziale rifiuto opposto.

Nel ricorso alla Commissione il affermava che l'istanza di accesso si fondava sull'esigenza di tutela della propria sfera personale, poiché nella nota n. del 22.1.2016 indicata nell'istanza, il

Presidente dell'ANAC, in risposta al quesito formulato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in ordine ai criteri applicativi dell'art. 11, comma 1, lett q), legge n 124 del 2015, sconsigliava il conferimento dell'incarico di Presidente della Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici o di Commissario Straordinario a coloro che erano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione, atteso che in capo al ricorrente vi erano state sentenze penali (reati poi prescritti) e di condanna della Corte dei Conti.

E' pervenuta memoria dell'ANAC.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Il provvedimento di rigetto parziale è motivato sulla base della circostanza che l'ordine è "omissato nelle parti non di interesse" e così anche il verbale dell'adunanza del 3/2/2016.

Sotto tale profilo, secondo il costante orientamento della Commissione, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso può essere limitata "alle parti di interesse".

L'omissione di alcuni contenuti, infatti, può rendersi necessaria allorquando le informazioni non siano rilevanti per il richiedente e per salvaguardare la riservatezza di terzi, secondo una valutazione condotta sulla base degli elementi dichiarati nell'istanza di accesso.

Quanto all'atto amministrativo da cui evincere la necessità ed urgenza ai fini della procedura ex art 2, comma 2, del regolamento 3.3.2015, l'Anac ha precisato che il regolamento 3.3.2015 non prevede un atto amministrativo, che sarebbe un appesantimento procedurale mal conciliantesi con la procedura regolamentare.

Anche sotto tale profilo preso, atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere il documento, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il, e

FATTO

Il ricorrente, Dott. Ing., in qualità di collaudatore di opere pubbliche, dirigente di prima fascia di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), il 9.1.2018 formulava istanza di accesso all'Amministrazione resistente dei provvedimenti di approvazione dei certificati di collaudo dallo stesso sottoscritti e indicati nelle note n. del 28.10.2003 e n. del 20.1.2004 della resistente Amministrazione, nonché delle eventuali comunicazioni inviate all'istante relative all'avvenuta approvazione degli stessi.

L'istanza era motivata con l'interesse ad ottenere il pagamento per l'opera professionale svolta.

L'Amministrazione resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni

Il ricorrente propone ricorso alla Commissione, affinché riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assuma le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta il 14.3.2019 memoria dell'Amministrazione, in cui è stato evidenziato di aver evaso la richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 12 marzo u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di -

FATTO

Il 19.02.2019, presentava istanza di accesso e estrazione copia degli atti relativi al procedimento disciplinare nato a seguito della denuncia sporta dallo stesso istante ed avente ad oggetto il contenuto di alcuni messaggi whatsapp inviati dal docente dell'Ateneo resistente dott. ai partecipanti di un corso e ciò al fine di tutelare propri diritti in qualità di parte offesa dei fatti reato in essa contenuti.

Il 27.02.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso precisando di non aver avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti del proprio docente e che, comunque, i documenti di cui veniva richiesto l'accesso non rientravano nell'ambito degli atti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al dott., quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio Statale “.....”.....

FATTO

....., docente a tempo indeterminato, presso l'Istituto scolastico resistente, ha formulato in data 27-11-2018 un'istanza di accesso a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2017-18, al fine di comprendere i motivi dell'esclusione, con particolare riferimento alla seguente affermazione contenuta nel decreto del 20-11-2018 *“Per la restante componente docente non sono stati ravvisati elementi di valutazione idonei da ritenersi utili per l'assegnazione del bonus di merito da parte del Dirigente Scolastico”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: soggetto interessato in quanto escluso dall'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17 e A.S. 2017-18.

L'11.12.2018 ha formulato un'ulteriore istanza di accesso, per le ragioni già evidenziate, a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “.....” di in data 21/12/2018 ha fatto presente che ogni atto attinente all'assegnazione è pubblicato sul sito e ha chiesto di circoscrivere avverso quale aspetto intenda rivolgere la richiesta.

La docente, con integrazione in data 11-12-2018, ha precisato che la domanda presentata il 28-11-2018 (relativa al bonus premiale a.s.2017-18), così come la successiva dell'11-12-2018 (relativa al bonus premiale a.s. 2016-17), *“è finalizzata all'accesso ad ogni documentazione riguardante la procedura di assegnazione che preceda l'atto finale rappresentato dai due decreti pubblicati sul sito (e eventuali schede di valutazione relative ai singoli docenti, eventuali griglie di valutazione compilate per singolo docente o qualsiasi altro documento che evidenzia corrispondenza tra attività svolte e punteggio attribuito), ed ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante”*.

Ha fatto presente che in relazione al bonus 2016-17 intendeva conoscere il punteggio attribuito a ciascuna delle attività e funzioni svolte nell'anno scolastico 2016-2017, citate in apposito elenco allegato al curriculum vitae.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, in ordine all'integrazione dell'istante del 28/12/2018, la ricorrente ha adito in data 27/2/2019 la Commissione.

L'amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui eccepisce che dalla richiesta di accesso non si evidenziava a quali atti si facesse riferimento oltre a quelli pubblicati sul sito a disposizione dei docenti.

Ha inoltre dedotto che dai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 28/11/2017 e richiamati in tutti i decreti di assegnazione bonus, pubblicati sul sito della scuola “Area Amministrazione trasparente” non si evincevano elementi idonei alla valutazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Infatti è stato precisato che “*ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante*”.

Atteso che l'istante è una docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del *bonus* - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura: la docente che partecipa alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione analizzando i punteggi e la propria scheda di valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in proprio e nella qualità

contro

Amministrazione resistente: TIM SPA

FATTO

....., in proprio e in qualità di utile gestore dei signori e, tutti eredi di, formulava il 3.1.2019 alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso alle informazioni e ai relativi documenti afferenti all'esistenza di impianti cavidotti e/o infrastrutture di telecomunicazioni eventualmente realizzati dall'interno di un terreno di proprietà contraddistinto dalla p.lla foglio del Comune di di, al fine di eventualmente richiedere il risarcimento e/o indennità conseguente alla limitazione del suindicato diritto reale per effetto della imposta servitù.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche Tim Spa.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti alla sussistenza del diritto di servitù, correlato alla presenza impianti cavidotti e/o infrastrutture di telecomunicazioni, sottende un'attività di pubblico interesse.

Quanto al merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere informazioni, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, mentre deve essere accolto laddove si chiede di accedere ai documenti amministrativi, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

..... chiedeva il 6 novembre 2018 l'accesso agli atti relativi ai versamenti effettuati con modello F 24 dal contribuente ed acquisiti dall'Agenzia per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 relativamente alla sezione ICI/IMU ed altri tributi locali - Tributi di tipo IMU/TASI.

Poneva a fondamento dell'istanza la tutela dei diritti in sede giudiziaria, nel procedimento n./.... del Tribunale Civile di (.....).

Non essendo stato dato riscontro a tale istanza, in data 4.1.2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente faceva pervenire memoria in cui evidenziava che l'istanza presentata in data 6/11/2018, per un mero disguido nell'ambito dell'assegnazione della posta, non era stata assegnata tempestivamente alla struttura deputata alla lavorazione delle predette richieste.

Precisava l'Amministrazione che l'istanza presentata era priva della documentazione attestante la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente rilevante e che la richiesta era stata presentata ad un ufficio non competente, in quanto il domicilio fiscale del soggetto nei confronti del quale era indirizzata, rientrava nell'ambito di competenza territoriale della Direzione Provinciale di

Tuttavia, considerata l'esigenza di concludere il procedimento in tempi celeri, l'Agenzia faceva presente di aver provveduto a richiedere alla sig.ra la copia della documentazione, solo citata in atti, attestante la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale sotteso all'istanza, nonché a notiziare il sig., in qualità di controinteressato, dell'esistenza della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Notiziava che l'esito del procedimento sarebbe stato tempestivamente comunicato alla Commissione.

Nella seduta del 15.2.2019 la Commissione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, conoscere in quali termini l'Agenzia avesse deliberato, a seguito dell'integrazione documentale, sull'istanza di accesso.

E' pervenuta per conoscenza alla Scrivente il 4/3/2019 nota in cui la ricorrente è stata invitata a presentarsi presso l'Agenzia per prendere visione ed estrarre copia degli atti amministrativi, stante la mancata opposizione del controinteressato.

DIRITTO

Preso atto della nota dell'amministrazione - di cui alle premesse in fatto - la Commissione non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Fondazione di

FATTO

Con ricorso del 15.2.2019, in qualità di legale rappresentante p.t. della s.r.l. rappresentava che il 24.10.2018 aveva proposto istanza di accesso alla documentazione relativa al bando di affidamento del servizio di portierato e dei connessi servizi di vigilanza e antincendio pubblicato dall'Amministrazione resistente, in quanto riteneva che quest'ultima avesse errato nell'attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti.

Il 31.10.2018 la resistente inviava copia della documentazione richiesta oscurando le parte delle informazioni relative all'offerta tecnica, all'offerta economica e ai giustificativi presentati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

La ricorrente chiede sia dichiarata dalla Commissione l'illegittimità della ostensione non integrale dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento con cui la stazione appaltante ha inviato copia di quanto richiesto con gli "*omissis*" è del 30.10.2018.

La Commissione è stata adita il 15/2/2019, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento del 30/10/2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Vigili del Fuoco di

FATTO

Il 19.10.2018 e, successivamente, con altre istanze di sollecito,, in qualità di Dirigente Scolastico, chiedeva all'Amministrazione resistente la visione e l'estrazione di copia della seguente documentazione: a) copia del verbale della visita ispettiva relativa alla segnalazione del 10.9.2018 inerente a, di proprietà dell'Istituto religioso Suore Missionarie, di, b) copia dei documenti acquisiti a seguito della predetta ispezione, c) indicazione del responsabile del procedimento.

Le istanze erano motivate nell'esigenza di tutelare dei propri interessi nell'ambito del procedimento penale RG n. del 2016 iscritto presso il tribunale di scaturito da una sua denuncia per presunte violazioni delle norme di sicurezza presso una Casa di riposo.

Il 25.1.2019 l'Amministrazione resistente comunicava di aver effettuato il sopralluogo oggetto di denuncia i cui esiti erano stati trasmessi alle Autorità competenti.

Il proponeva ricorso alla Commissione avverso il diniego di accesso a lui opposto.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Istituto religioso Suore Missionarie, proprietario di, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: - Organizzazione di Volontariato
contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale N.C.P: “.....” di

FATTO

Il 5.1.2019, in qualità di legale rappresentante della “..... - Organizzazione di Volontariato” presentava alla Direzione della Casa Circondariale N.C.P: “.....” di istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti:

1. fatture e/o documenti contabili, compresi eventuali giustificativi e/o ordini di spesa e/o ordini di pagamento/liquidazione relativi ai rapporti con la di a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di stipula per l'affidamento del servizio oggetto di indagine di mercato (20 agosto 2018) fino al 31.12.2018;
2. atti-report-tabelle-schemi da cui si evince, per ciascun servizio svolto oggetto di rendicontazione di cui al precedente punto 1, i dati costituenti la base di calcolo (orari inizio e fine, orari di percorrenza, km percorsi, tempi di sosta, destinazione, targa ambulanza) e quanto necessario per l'applicazione della tariffa, con espressa menzione che in caso di dati sensibili si sarebbero potuti omettere, ferma restando la produzione dei dati di carattere “*amministrativo-contabile*”.

L'istanza così proposta era motivata dalla necessità di verificare la corretta applicazione delle norme di gara (trasporto detenuti in ambulanza) che avevano condotto illegittimamente, a parere della ricorrente, l'affidamento del predetto servizio alla “.....”

Formatosi il silenzio rigetto l'istante adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Pubblica di quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola 1 circolo (.....)

FATTO

Il il 7.1.2019, in qualità di partecipante al bando di concorso per esperto esterno, proponeva istanza di accesso alla “*documentazione (attestati e titoli) dichiarata con autocertificazione del candidato risultato primo in graduatoria*”.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che faceva presente che in data 1 marzo u.s. poteva essere effettuato l'accesso agli atti amministrativi prodotti dal dott. nell'ambito della procedura di valutazione comparativa-.....-.....-..... prot. del 06.11.19 come da pubblicazione all'Albo Elettronico dell'Istituto, nell'ambito della quale il dott. è risultato aggiudicatario dei moduli "...." e "....", come da graduatoria prot. del 18.01.19 pubblicata all'Albo Elettronico.

Parte ricorrente ha dedotto in una nota di non aver avuto la richiesta documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, ritiene necessario, ai fini del decidere, che l'Amministrazione resistente precisi se i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso siano stati resi accessibili e di fornire copia del verbale inerente alle operazioni di accesso.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a precisare se i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso siano stati resi accessibili e di fornire copia del verbale inerente alle operazioni di accesso, salvo l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrenti:, in proprio e nella qualità di legale rappresentante in carica p.t. della S.R.L. contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Con verbale unico di accertamento e notificazione/.....-..... prot. n. del 3 dicembre 2018, emesso nei confronti della S.r.l. e del legale rappresentante sig., l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, a seguito di accesso ispettivo effettuato presso la sede operativa della S.r.l. a (....) in data 11 maggio 2018, contestava violazioni sui contratti di lavoro intercorsi nel periodo dal 10 agosto 2016 al 11 maggio 2018 con le lavoratrici:,,,,,,,,,

In data 24 gennaio 2019 il sig. e la S.r.l. presentavano all'ispettorato del Lavoro di memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81, in cui formulavano istanza di accesso ad atti, documenti e dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi in qualunque data effettuati, preventivamente espunti delle generalità dei dichiaranti, nonché a qualsivoglia altro atto o documento sui cui si basano i rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento, al fine dell'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Con provvedimento prot. n. del 10 febbraio 2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di negava la richiesta di accesso delle "dichiarazioni assunte dalle lavoratrici", così come ai "prospetti dei turni fotografati dalle lavoratrici" considerato che la "*documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti..., sottratti al diritto di accesso*".

Consentiva l'accesso solo ai "prospetti dei turni di lavoro relativamente ai mesi di aprile e maggio 2018".

Avverso il provvedimento parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la S.R.L. .

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso la S.R.L. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - Direzione Provinciale di, Agenzia di

FATTO

..... il 24/10/2018, tramite l'avv., ha presentato all'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di, Agenzia di, un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

- verbale e/o relazione della commissione medica per il rilascio delle indennità di accompagnamento, relativamente alla defunta sorella, nata a (....) il, già residente a (....) in Via,

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

per una vertenza in materia di successione ereditaria (della sorella defunta).

Il responsabile dell'ufficio dell'INPS ha negato l'accesso con provvedimento in data 13/11/2018, per non aver specificamente documentato e dimostrato l'interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla predetta documentazione, mancando dell'elemento probatorio la motivazione rappresentata a sostegno dell'istanza di acceso (...*per una vertenza in materia di successione ereditaria*).

Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione succitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato nonché all'istante.

E' pervenuta memoria dell'Inps.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2019, al fine di esaminare il merito della vicenda contentiosa, ha invitato parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all'inerenza della documentazione richiesta con la vertenza in materia di successione ereditaria, sospendendo i termini della decisione.

In data 5/3/2019 è pervenuta memoria illustrativa dell'avv., che ha chiarito che la sig.ra è deceduta il, nubile senza figli e che ha fatto testamento, che la ricorrente vorrebbe impugnare e che per poter dimostrare l'incapacità di testare della de cuius necessita della documentazione richiesta all'INPS. Ha prodotto la relativa documentazione.

DIRITTO

La Commissione, a seguito dei chiarimenti resi dalla parte ricorrente, ritiene che il ricorso sia fondato, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, necessitando la ricorrente, al fine di dimostrare l'incapacità di testare della *de cuius*, di copia del verbale e/o relazione della commissione medica per il rilascio dell'indennità di accompagnamento.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accendente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione chiedendo, in particolare, copia della certificazione dell'appostazione contabile di quanto da egli versato a titolo di diritti di segreteria, in relazione ad un ricorso che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Formatosi il silenzio rigetto, il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della 1.241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione, ritiene di accogliere il ricorso limitatamente alla documentazione da cui risulti il versamento da parte del ricorrente dei diritti di segreteria relativi al ricorso dallo stesso menzionato, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione ad altri aspetti della vicenda il ricorso appare inammissibile in quanto l'istanza di accesso era limitata ad ottenere la documentazione sopra citata.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che l'Unità ricorsi, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del relatore del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che il relatore, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quelli già decisi nelle riunioni del 7.2.2017, del 7.6.2018 e del 4.10.2018, anch'essi avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n. in una situazione in cui, peraltro, l'Amministrazione aveva dichiarato di aver messo a disposizione dell'istante tutto quanto in proprio possesso in relazione al predetto fascicolo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che l'Unità ricorsi, nell'ambito dello procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del relatore del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quelli già decisi nelle riunioni del 4.2.2017 e del 13.12.2018, anch'essi avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Amministrazione, in data 01/01/2019, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1 “richiesta di accesso atti concorso DS – DDG n. – 23/11/2017”
- 2 - codice sorgente software - *Cineca relativamente alla prova scritta*”.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla prova concorsuale indetta dall'Amministrazione e di avere pertanto diritto all'ostensione della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce di aver accolto l'istanza limitatamente all'estrazione di copia del verbale della prova.

Con riferimento alla richiesta di ostensione “codice sorgente software - *Cineca relativamente alla prova scritta*” l'Amministrazione ha negato l'accesso per carenza di interesse atteso che dal verbale della prova risulta che non vi è stato nessun malfunzionamento del sistema, contrariamente a quanto dedotto dall'istante.

L'Amministrazione ha, poi, rilevato che comunque, “... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa ...”.

Osserva, infine, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi e costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'avvenuta ostensione del verbale della prova scritta sostenuta dalla ricorrente dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all'ulteriore richiesta dell'istante “- codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che “...*una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...*”.

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il Sig. presentava all'Università un'istanza di accesso agli *“atti e/o dati relativi alla situazione concernente l'andamento degli studi universitari delle proprie figlie maggiorenni non conviventi e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l'effettiva iscrizione presso codesta università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati”*.

L'Amministrazione negava l'accesso a seguito dell'opposizione formulata dalle figlie controinteressate ed avverso il provvedimento di rigetto l'interessato si rivolgeva al Difensore civico regionale il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, in ragione della natura giuridica dell'Amministrazione acceduta.

L'Università depositava memoria.

Nella seduta del 19 dicembre 2019 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alle due figlie maggiorenni, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento dell'istanza di accesso.

Il Sig. ha, dunque, proposto all'Università una nuova istanza di accesso in cui lamenta in primo luogo l'illegittimità del precedente diniego fondato solo sull'opposizione delle figlie e, con riferimento all'interesse all'accesso, deduce che le spese scolastiche sono inserite nell'assegno di mantenimento *“come richiesto da controparte con provvedimento del Tribunale qui allegato e poi parzialmente riformato dalla Corte di Appello che pure si allega; ciò peraltro già si evince molto ben chiaramente dalla Sentenza di divorzio, in precedenza allegata”*.

L'Università ha riscontrato la nuova istanza rilevando che il precedente diniego era fondato sulla prevalenza *“del diritto alla riservatezza delle studentesse e in considerazione dei rapporti familiari caratterizzati da una marcata conflittualità come risulta dalla sentenza di divorzio. Alla luce della predetta sentenza questa Amministrazione ha ritenuto, sempre nell'esercizio dell'attività di bilanciamento di contrapposti interessi, che il diritto ad accedere agli atti relativi alla carriera universitaria delle figlie fosse caratterizzato da una minore esigenza di tutela, non dovendo partecipare più in modo diretto alle spese di istruzione delle figlie”*.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione.

Nel caso di specie a seguito della reiterazione dell'istanza di accesso l'Amministrazione si è determinata nuovamente, con un nuovo provvedimento di diniego fondato anche su ragioni parzialmente diverse dal primo provvedimento, per cui l'odierno ricorso risulta, sul punto, ammissibile.

Nel merito la Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, ritiene di accogliere il ricorso

Dalle pronunce giurisdizionali indicate dal ricorrente risulta che a carico dello stesso è stato stabilito un assegno per il mantenimento delle figlie, che appare includere, almeno in astratto, un contributo per le spese di istruzione.

Da ciò consegue che, nell'ottica di ottenere una modifica delle condizioni di mantenimento, secondo la giurisprudenza il genitore è tenuto a provare, per quanto qui interessa, che il mancato compimento del corso di studi delle proprie figlie dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.

La Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, n.12952) ha affermato il principio in base al quale *"il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006)"*.

La Commissione osserva, pertanto, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della debenza o della determinazione dell'onere economico dovuto in favore delle figlie.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il Sig. ha presentato al Comando di della Guardia di Finanza un'istanza di accesso agli *“allegati verbale operazioni compiute il 19.10.2018 presso ditta Snc in (....)”* limitandosi a dedurre che l'interesse era dettato dalla necessità di motivare un *“nuovo esposto”*, senza ulteriori specificazioni.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Solo in questa sede, con una nota separata al ricorso, l'istante deduce che *“che come motivi di esposto, intendero anche verificare che i contratti in oggetto, fossero veritieri e/o simulati, ovvero, chi sia il reale proprietario degli stampi in contraffazione, oggetto del tentato sequestro. Essendovi due contratti non di data certa, uno di appalto e l'altro di comodato, presumibilmente in contrasto giuridico e di fatto tra di loro. Inoltre, per verificare cosa ci entrasse il Sig., del tutto estraneo e/o collaboratore della ditta”*

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è priva di qualsivoglia indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*; né è indicato il nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Per completezza la Commissione osserva che il ricorso appare anche inammissibile in quanto, nonostante l'indicazione contenuta nel *“modulo di ricorso”* non risulta che il ricorrente abbia allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla società Snc, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento dell'istanza di accesso.

Anche sotto tale profilo il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Maggiore ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso rivolta a prendere visione della documentazione relativa alla procedura di avanzamento al grado superiore di Capitano di ruolo, alla quale aveva partecipato per l'anno 2018, al fine di verificare la correttezza della sua posizione in graduatoria, anche in relazione alla collocazione di due colleghi.

Deducendo di aver avuto solo parziale soddisfazione della sua istanza ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui ricostruisce l'*iter* dell'istanza di accesso, la sua trasmissione, in parte, all'Ufficio competente, la notifica ai controinteressati e la conclusione positiva del procedimento con provvedimento del 19/2/2019, con il quale è stato consentito l'accesso a tutta la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'esito positivo del procedimento di accesso ed all'accoglimento integrale della richiesta di ostensione della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Amministrazione, in data 24/12/2018, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1 “- verbale redatto al termine delle operazioni di rito in data 13 Dicembre 2018 nell'aula dell'edificio in via - Università di;
- 2 - codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta”.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla prova concorsuale indetta dall'Amministrazione e di avere, in tale sede, richiesto la verbalizzazione di alcuni fatti “*per problematiche rilevate durante l'espletamento della suddetta prova scritta*”;

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce di aver accolto l'istanza limitatamente all'estrazione di copia del verbale.

Con riferimento alla richiesta di ostensione “codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta” l'Amministrazione ha negato l'accesso per carenza di interesse atteso che dal verbale della prova risulta che non vi è stato nessun malfunzionamento del sistema, contrariamente a quanto dedotto dall'istante.

L'Amministrazione ha, poi, rilevato che comunque, “... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa ...”.

Osserva, infine, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi e costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

La Commissione nella seduta del 15.02.2019, ha sospeso la decisione, al fine di consentire alla ricorrente di formulare eventuali osservazioni sul parziale diniego dell'istanza, atteso che il ricorso alla Commissione non era stato formulato in termini di riesame del parziale rigetto - ma del silenzio - ed a precisare se si ritenga soddisfatta della documentazione ostesa.

Ha invitato altresì le parti a precisare in cosa consista il “*codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta*”, restando i termini di legge interrotti.

In data 8.3.2018 è pervenuta memoria dell’Amministrazione, mentre la ricorrente ha argomento in ordine al proprio interesse alla decisione del ricorso ed all’accesso al codice sorgente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine all’avvenuta ostensione del verbale richiesto, dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all’ulteriore richiesta dell’istante “- codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

L’Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all’inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell’Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall’Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall’amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D’altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell’ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l’Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l’interesse sotteso all’accesso deriva dall’aver effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l’espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l’Amministrazione ha rappresentato che “*...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l’anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...*”.

Sul punto il differimento dell’accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell’interesse all’anonimato, appare giustificato, fermo restando l’onere dell’Amministrazione di consentire a tempo debito, l’esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l’insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

La Sig.ra, ha presentato al Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dal procedimento relativo alla propria istanza presentata per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AUSL

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., ha presentato una nuova istanza di accesso all'ASL avente ad oggetto atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva tra la predetta società e l'ASL stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19 marzo 2019 è pervenuta memoria dall' Amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito il ricorso risulta inammissibile atteso che, come dedotto anche dal ricorrente “*si tratta della quarta riproposizione delle stesse domande, per le motivazioni indicate ai paragrafi da A a D della PEC 25 gennaio e ancora riassunte nel prosieguo*”.

La Commissione osserva, inoltre, che il nuovo ricorso alla Commissione risulta inammissibile anche nella parte in cui è sostanzialmente diretto ad una ottemperanza della precedente decisione, nella parte favorevole all'istante.

Non rientra, invero, tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi alla decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico di

FATTO

La sig.ra deduce di aver presentato un'istanza di accesso all'Istituto scolastico frequentato dalla figlia, diretta ad ottenere copia del modello diesonero dall'insegnamento della religione cattolica presentato per la figlia, essendo venuta a conoscenza che ella non frequenta tale insegnamento.

A sostegno dell'istanza deduce che l'esonero richiede la doppia firma di entrambi i genitori e di non aver prestato alcun consenso, necessario per il perfezionamento della richiesta, consenso che sarebbe necessario in quanto non escluso dalla limitazione dei suoi poteri in sede di affidamento del minore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il Difensore civico della Regione, il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, stante la natura statale dell'Amministrazione acceduta. Ciò affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una nota in cui deduce di non aver mai ricevuto l'istanza di accesso della ricorrente.

Nella seduta del 15 febbraio 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che la ricorrente producesse copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduceva di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultano indicate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede.

La ricorrente ha depositato una nota dalla quale emerge che l'istanza di accesso inviata via mail non fu recapitata, mentre di quella inviata via PEC la ricorrente non allega le relative ricevute, ma fornisce elementi di prova della conoscenza di tale istanza da parte dell'Istituto e della correttezza dell'indirizzo utilizzato.

La ricorrente, deduce ed allega, poi una nuova istanza di accesso inoltrata all'Istituto scolastico in data 10 febbraio 2019.

DIRITTO

La Commissione, rilevata la mancanza della prova documentale diretta dell'invio dell'istanza di accesso, e preso atto che l'Amministrazione ha negato di averla ricevuta, ritiene il presente ricorso inammissibile.

Ad ogni buon fine la Commissione invia la Segreteria a trasmettere all'istante copia della nota inoltrata dall'Istituto alla Commissione in cui risultano indicati i recapiti pec e mail dell'Istituto stesso che appaiono difformi da quelli in possesso dell'istante.

Resta ferma la facoltà dell'istante di rivolgersi nuovamente alla Commissione (o al TAR) avverso le determinazioni eventualmente assunte dall'Amministrazione sulla nuova istanza di accesso che la ricorrente deduce di aver presentato.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente: Funzione Pubblica

contro

Amministrazione: Ministero delle Giustizia - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna

FATTO

Il Sig., nella qualità di Segretario del Sindacato, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti eventualmente scaturiti dalla denuncia-segnalazione inoltrata dalla predetta Organizzazione.

Tale segnalazione aveva ad oggetto le *“numerose aggressioni psicologiche nei confronti della D.ssa – Funzionario Giuridico in servizio presso la Casa di Reclusione –, da parte del Direttore della citata struttura D.ssa”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Segretario, nella sua qualità, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.

L'Organizzazione sindacale ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione di cui all'istanza di accesso non per verificare il rispetto delle proprie prerogative stabilite dalla legge o dal CCNL, bensì a tutela di un interesse individuale di un lavoratore, il quale, tuttavia, non risulta aver rilasciato un apposito mandato né per la presentazione dell'istanza di accesso, né per la proposizione del ricorso alla Commissione.

Per quanto sopra, il ricorrente risulta privo di legittimazione ed il ricorso appare, pertanto, sotto tale profilo inammissibile.

Il ricorso risulta, altresì, inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomodata a.r., di copia del ricorso al Direttore della struttura, D.ssa, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra deduce di aver formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dalla stessa avviato nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che parte ricorrente produca copia dell'istanza di accesso che deduce di aver presentato con lettera datata 7/1/2019, con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra formulava all’Ispettorato del lavoro una segnalazione diretta nei confronti dell’Azienda agricola, avente ad oggetto la “*non corretta applicazione di emolumenti e oneri da parte della Ditta in essere nei confronti della lavoratrice*”; a seguito della quale veniva avviato un procedimento ispettivo al cui documenti l’interessata chiedeva di accedere.

In particolare, con istanza data 16 maggio 2016, la ricorrente ha espressamente formulato richiesta per il rilascio di copia del fascicolo ispettivo e l’Amministrazione, attesa la pendenza del procedimento ispettivo, differiva l’accesso al momento della sua conclusione e, con istanza del 4 giugno 2016 la ricorrente ha reiterato la sua istanza.

Successivamente, con nota trasmessa direttamente anche a questa Commissione, l’istante ha reiterato nuovamente la sua richiesta di accesso e l’Ispettorato ha depositato una memoria in cui rileva che, visto il coinvolgimento della Commissione, ritiene di attendere le determinazioni che verranno adottate.

La Commissione rileva che memoria dell’Ispettorato contiene, di fatto, una richiesta di parere alla Commissione sull’istanza della ricorrente, tenuto conto che l’Amministrazione ha dichiarato di “soprassedere” sull’istanza di accesso fino alle determinazioni della Commissione.

Su tale richiesta si osserva che l’istanza di accesso appare supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto il procedimento ispettivo di che trattasi è scaturito da una segnalazione della ricorrente e riguarda i propri emolumenti come lavoratrice dell’Azienda agricola, con la conseguenza che viene in rilievo anche l’interesse difensivo tutelato dal comma 7 dell’art. 24 L 71. 241/1990.

Resta inteso che, prima di pronunciarsi sull’istanza, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, dovrà valutare la necessità di comunicare l’istanza di accesso all’Azienda agricola e ad altri soggetti eventualmente controinteressati (come ad esempio altri lavoratori o terzi che hanno reso dichiarazioni nell’ambito del procedimento ispettivo) affinché possano esercitare la propria facoltà di opposizione.

A tale ultimo riguardo, al fine di indirizzare le successive determinazioni dell’Amministrazione, la Commissione rileva che la sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di

fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si richiama sul punto il parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e la decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

In questo senso è il parere della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig. ha formulato alla S.p.A. un'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, chiedendo la pubblicazione delle convenzioni attualmente in essere tra la ed i Comuni di e e la contestuale trasmissione di quanto richiesto, ovvero la comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Deducendo di non aver avuto alcun riscontro, nemmeno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale pure si era rivolto, ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso (qualificata, invero, dallo stesso ricorrente come proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013) è priva di qualsivoglia indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*; né è indicato il nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del D.P.R. 184/2006.

Per completezza la Commissione osserva quanto segue. L'obbligo di esplicitazione dell'interesse ad accedere non sussiste nell'ipotesi di "accesso civico - disciplinato dall'art. 5 del Dlgs 33/2013 – come modificato dal d.lgs 97/2016 - ma, qualora, come nella specie, l'istanza d'accesso sia stata presentata ai sensi della predetta normativa, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame (ad al quale, peraltro, ricorrente risulta essersi rivolto).

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Comune di residenza un'istanza di accesso qualificata come proposta ai sensi della legge n. 241/1990 per conoscere una serie di documenti detenuti dal Comune ed, in particolare, la copia analitica dei bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017 nonché degli atti afferenti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A sostegno dell'istanza deduceva, quanto ai bilanci, di voler esaminare la documentazione a causa dell'elevata imposizione tributaria nel suo Comune, quanto agli atti relativi al servizio di raccolta dei rifiuti rilevava che gli atti già ottenuti a seguito della sua precedente istanza non erano completi mancando “l'assegnazione definitiva”, nonché “la valutazione dei requisiti di assegnazione”.

Il Comune riscontrava l'istanza deducendo che i bilanci erano pubblicati e disponibili sul sito istituzionale del quale indicata il relativo collegamento ipertestuale; per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti il Comune trasmetteva l'aggiudicazione definitiva con i verbali 1, 2 e 3 della Commissione di gara.

Avverso tale provvedimento il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Deduca il ricorrente che la copia dei bilanci è reperibile solo nella versione “sintetica” e non analitica che non gli consente di approfondire le singole voci da esaminare; per quanto riguarda gli atti di gara deduce la mancanza della “assegnazione definitiva” e della “valutazione dei requisiti di assegnazione”

Il Comune, ha depositato memoria. In cui rileva che “*I bilanci pubblicati sono esattamente quelli previsti dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011. Per ciò che invece concerneva l'appalto per l'assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti gli venivano trasmessi la “determina di aggiudicazione, con allegati i verbali della commissione” E cioè tutto quello che era in diritto di ottenere, dato che la valutazione dei requisiti è riassunta nei verbali, appunto quelli trasmessi?*” A tale ultimo riguardo invocava anche la specialità della disciplina dell'accesso agli atti di gara prevista dal Codice dei contratti pubblici (art. 53 del D.lgs. 50/2016).

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, la Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione alla richiesta dei bilanci in quanto l'Amministrazione ha indicato che trattasi dei bilanci pubblicati ai sensi D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Quanto agli atti di gara, diversi o ulteriori rispetto a quelli già messi a disposizione dell'istante, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'istanza di accesso è priva di qualsivoglia indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*; né è indicato il nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990)

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi in parte qua inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative

FATTO

Il Ten.Col. ha formulato, in data 29 marzo 2018, all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti relativi all'Ispezione eseguita dall'ISPEDIFE - Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, presso l'Ufficio Logistico e Patrimoniale del Reggimento Aviazione dell'Esercito “....” anno 2018 con protocollo

L'Amministrazione negava l'accesso, per carenza di interesse, con provvedimento notificato all'istante in data 24/4/2018. Con ricorso datato 11.02.2019 e pervenuto in data 19/2/2019 il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata con nota che è stata notificata al ricorrente in data 24/4/2018.

Il ricorso alla Commissione risulta proposto con PEC del 19/2/2019, allorché era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo appreso che la pratica era stata archiviata nonostante le diverse indicazioni ottenibili tramite accesso *on line*.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda ed infine fa presente che il 20 febbraio 2019 l'istante, tramite il proprio difensore, ha esercitato il diritto di accesso agli atti e documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo (....)

FATTO

La Sig.ra, docente presso Istituto Comprensivo (....), ha formulato un'istanza di accesso avente ad oggetto i “*verbali delle intersezioni del 05 settembre 2018, 03 ottobre 2018, 16 ottobre 2018, 05 novembre 2018, 13 novembre 2018, per ricostruire in termini formali le posizioni sostenute in sede da me sottoscritta e dalla signora rispetto alla qualità delle prestazioni professionali della sottoscritta. Risulta evidente la sussistenza del mio interesse personale concreto diretto ed attuale alla richiesta delle documentazioni ai fini di mia tutela*”

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui, conferma, che, in effetti, sull'istanza della ricorrente si è formato il silenzio rigetto, ma deduce l'infondatezza del ricorso rilevando quanto segue, in relazione ai documenti richiesti:

- a) “- *quanto al verbale di intersezione del 5 settembre 2018, l'istante aveva già avuto accesso tramite PEO pervenutale in data 18 novembre 2018, da lei stessa confermata in reply (doc.pdf)*”;
- b) “- *quanto ai verbali di intersezione del 3 ottobre 2018 e del 5 novembre 2018, a questa Amministrazione non risulta l'esistenza dei documenti richiesti...*”;
- c) “- *quanto al verbale di intersezione del 13 novembre, lo stesso è affisso in pubblicazione cartacea, accessibile senza formalità...*”;
- d) “- *quanto al verbale di intersezione del 16 ottobre 2018 la docente incaricata ne ha predisposto regolare stesura ma, come da sua stessa ammissione, causa disguido tecnico, il verbale non è giunto a destinazione. La copia è stata quindi recuperata in data 05/03/2019 (doc.pdf).*”

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione al “*verbale di intersezione del 5 settembre 2018*”, di cui al punto a) della parte in fatto, del quale era stato già consentito l'accesso, in quanto, sotto tale profilo, in presenza di un'ulteriore istanza di acceso agli atti richiesti “ex novo”

dall'istante, la precedente consegna non appare ostativa alla reiterazione della domanda, anche laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti.

Il ricorso è, infondato in relazione a quei documenti di cui al punto b) che l'Amministrazione ha dedotto essere inesistenti ed a quelli indicati al punto c) in quanto già oggetto di pubblicazione tramite affissione cartacea.

In ordine al verbale del 16 ottobre 2018 (punto d) l'Amministrazione ha fatto presente di aver recuperato copia del verbale in data 05/03/2019 ed essendo il verbale allegato in questa sede la Commissione ritiene che sul punto possa essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con invito alla Segreteria a trasmettere all'istante il predetto documento.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso in relazione al documento di cui al punto a), lo rigetta in relazione ai documenti di cui ai punti b) e c) e lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione al documento di cui al punto d). Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig. ha formulato alla una serie di istanze di accesso civico (ex art. 5 del D.lgs. 33/2013) dirette alla visione ed estrazione copia di una serie di documenti detenuti dalla RAP S.p.A. (Risorse Ambinete Palermo) sua ex datrice di lavoro.

A seguito del rigetto delle sue istanze ha adito la Commissione rilevando di essere stato a questa indirizzata dall'.... la quale in effetti aveva rilevato che, in materia di accesso ai sensi della legge 241/90, non è competente l'...., ma è possibile rivolgersi o alla Commissione o in alternativa al TAR secondo le disposizioni di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010).

L'istanente ha dunque adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso alla Commissione è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

La Commissione osserva che l'istanza di accesso (qualificata, invero, dallo stesso ricorrente come proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013) è priva di qualsivoglia indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*; né è indicato il nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

Non risulta, pertanto, possibile procedere ad una utile riqualificazione dell'istanza come proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90, condizione indispensabile affinché il successivo ricorso ricada nella competenza di questa Commissione.

Per completezza la Commissione osserva quanto segue. L'obbligo di esplicitazione dell'interesse ad accedere non sussiste nell'ipotesi di "accesso civico - disciplinato dall'art. 5 del Dlgs 33/2013 – come modificato dal d.lgs 97/2016 - ma, qualora, come nella specie, l'istanza d'accesso sia stata presentata ai sensi della predetta normativa, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La Commissione osserva, inoltre, che anche a voler riqualificare l'istanza come proposta ai sensi della legge 241/90, che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società (RAP S.p.A.) ed il suo operare in un ambito territoriale determinato (Comune di Palermo) non osterebbero alla competenza della Commissione. Infatti, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nondimeno la Commissione osserva che l'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*, deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della trasparenza della sfera d'azione amministrativa (cfr. sul punto la sentenza n. 13/2016 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 7977/2010).).

Orbene, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente ed il suo ricorso alla Commissione non appaiono correlati alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro.

L'istanza avanzata dal ricorrente non appare sorretta da un tale necessario collegamento con l'attività di pubblico interesse svolta dalla società, bensì è inerente alle vicende di un rapporto di impiego strettamente privatistico assoggettato alle regole di diritto privato e non anche alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ne consegue che l'interesse del ricorrente potrà trovare eventuale tutela solo sul piano degli specifici obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ed i suoi diritti eventualmente lesi potranno, eventualmente, trovare tutela proprio nel diritto del lavoro e nei relativi strumenti giurisdizionali, che, peraltro, a quanto consta da quanto dedotto dalle parti sono stati già ampiamente utilizzati.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (ME)

FATTO

Il Sig., nella qualità di amministratore di sostegno della madre,, ha presentato al Comune di un'istanza di accesso agli atti di gara ed, in particolare, all'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa azione sociale con sede in (PA) in relazione al servizio di assistenza degli anziani.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver richiesto nell'interesse della madre dei servizi migliorativi che, tuttavia, non erano stati resi dalla società affidataria del servizio.

Il Comune negava l'accesso con nota ricevuta dall'istante a mezzo pec in data 20/12/2018 avverso la quale il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Il ricorso appare, tuttavia, irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso è stato comunicato all'istante a mezzo pec in data 20/12/2018 mentre il ricorso alla Commissione è stato presentato in data 29/1/2019 allorché era già decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dalla stessa avviato nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che parte ricorrente produca copia dell'istanza di accesso che deduce di aver presentato con lettera datata 18/1/2019, con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza con una nota automatizzata trasmessa subito dopo la ricezione dell'istanza di accesso in cui si fa genericamente riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità attraverso cui è possibile assumere informazioni sullo stato della pratica, alla possibilità di esercitare l'accesso presso la Prefettura; la nota si conclude con la richiesta di evitare l'"*avvio di meccanismi defatiganti richieste di notizie*" che costituiscono un aggravio per l'attività dell'Amministrazione

Avverso tale nota di riscontro l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 15 febbraio 2019 la Commissione ha emanato un'ordinanza istruttoria

Invitando l'Amministrazione a fornire chiarimenti circa la competenza o meno della locale Prefettura sull'istanza di accesso ed affinché provvedesse eventualmente, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Il Ministero ha depositato una nota in cui fornisce alcuni chiarimenti e, comunque, rilevando la scelta organizzativa di attribuire la competenza alle Prefetture sulle istanze di accesso relative alle domande di cittadinanza, dichiara che provvederà ad inoltrare l'istanza del ricorrente alla competente Prefettura di Firenze.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione e senza entrare nel merito delle scelte organizzative adottate, il cui sindacato esula della competenza di questa Commissione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*".

Sulla base di tale disposizione, a prescindere da come l'Amministrazione abbia ritenuto di organizzare la trattazione dei procedimenti di accesso, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

Non essendo stato chiarito il momento della trasmissione dell'istanza di accesso alla Prefettura da parte del Ministero, questa Commissione ritiene di sospendere la decisione fino alle determinazioni della Prefettura di sull'istanza del ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultima dell'istanza di accesso, con invito al Ministero a rendere edotta la Commissione dell'esatto momento di trasmissione dell'istanza di accesso alla Prefettura.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicare alla Commissione la data di trasmissione dell'istanza di accesso alla Prefettura di Firenze, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

La ricorrente, consigliere del Comune di, ha chiesto di accedere ai verbali del Consiglio di amministrazione della società di trasporti resistente - il cui capitale è detenuto dal comune di - anni dal 2016 al 2018. La società adita, in data 21.02.2019 ha trasmesso alla ricorrente solo una parte dei chiesti documenti invitandola a recarsi presso gli uffici per visionare i documenti e verificare quali siano di effettivo interesse; pertanto, la sig.ra si è rivolta alla Commissione e al Prefetto di affinchè ciascuno intervenga secondo la propria competenza.

E' pervenuta memoria, recante la data del 15.03.2019 con la quale la società adita precisa di avere concesso l'accesso ai chiesti verbali con provvedimenti del 17.12.2018 e del 12.02.2019 e di avere sollecitato più volte la ricorrente a volerli ritirare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto affermato dalla società resistente con memoria del 15.03.2019, ossia di avere invitato più volte la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo dell'istruzione e della formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici, Ufficio scolastico regionale del – settore istruzione e formazione

FATTO

La prof.ssa ricorrente, in qualità di partecipante alla prova preselettiva del corso – concorso di dirigente scolastico bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

- Verbale redatto al termine delle operazioni di rito della prova scritta svolta il 13.12.2018, svolta presso l'aula dell'Università di, completo degli allegati;
- Codice di sorgente software realizzato dalla Cineca relativamente alla prova scritta.

Chiarisce la richiedente di avere chiesto la verbalizzazione delle problematiche sorte nello svolgimento della prova.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7.02.2019, ha concesso l'accesso al documento di cui al punto 1 della richiesta ostensiva, mentre lo ha negato al documento di cui al punto n. 2 rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente, atteso che dal verbale d'aula della prova scritta non risulta che la ricorrente sia incorsa in alcun mal funzionamento. Aggiunge l'amministrazione che, a conclusione della correzione delle prove nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa.

Il provvedimento del 7.02.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione.

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego ed ha chiarito che non vi è stato alcun malfunzionamento della piattaforma informatica, piuttosto un suo cattivo uso da parte dei concorrenti. Inoltre, l'amministrazione ha, sostanzialmente invocato la non assimilabilità del codice sorgente ad un "documento amministrativo" ai sensi della legge n. 241/1990 e la tutela del software quale opera dell'ingegno.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'avvenuta ostensione del verbale della prova scritta sostenuta dalla ricorrente dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all'ulteriore richiesta dell'istante inerente il “codice di sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che “...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Sul punto, il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire, a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara, in parte, il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia territoriale di

FATTO

La sig.ra, quale figlia erede riservataria della sig.ra, tramite l'avv. con istanza del 3.12.2018 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere al data base pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore della de cuius a partire dall'anno 2007, ivi comprese le deleghe all'incasso in favore di terzi delle stesse prestazioni previdenziali ed assistenziali di Ciò al fine di ricostruire l'asse ereditario.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 4.12.2018 ha comunicato alla ricorrente che fino al 2008 la titolare della pensione riscuoteva allo sportello, mentre dal 2009 le prestazioni venivano accreditate sul libretto postale; l'istituto ha allegato al provvedimento il data base richiesto solo per i mesi di maggio 2009 ed ottobre 2016, per il resto ha fornito copia del cassetto previdenziale della de cuius.

Con successivo provvedimento del 10.12.2018, l'amministrazione resistente ha chiarito che per l'anno 2007 la riscossione è avvenuta allo sportello postale direttamente dal titolare della pensione e che non risulta alcuna delega alla riscossione. Infine, in data 31.12.2018 l'amministrazione ha ribadito quanto già affermato ed ha, nuovamente, trasmesso alla ricorrente i documenti già inviati.

Il parziale diniego dell'Istituto resistente è stato impugnato dalla ricorrente tramite l'avv. innanzi la Commissione in data 4.03.2019.

DIRITTO

La Commissione rileva che il provvedimento del 31.12.2018 è meramente confermativo dei provvedimenti precedenti. Pertanto, il presente gravame è tardivo per essere stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsti dalla legge e decorrenti dal provvedimento del 10.12.2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il Sig., quale legale rappresentante della s.r.l. ha presentato un'istanza di accesso all'esposto presentato dal legale rappresentante della s.r.l., richiamato nel verbale interlocutorio redatto il 15.11.2017, al foglio ultimo capoverso. Motiva l'accendente di essere stato destinatario di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza resistente.

L'amministrazione finanziaria resistente, con provvedimento del 5.03.2019 ha comunicato che la richiesta ostensiva non può essere “presa in esame in quanto si fa espresso rimando ad un allegato presente in un verbale d'interrogatorio del 15.11.2017, atto mai redatto dall'ufficio resistente nei confronti dell'amministratore”. Aggiunge la Guardia di Finanza che l'accesso ai documenti dei procedimenti tributari è escluso nella fase di pendenza dei procedimenti stessi e, dunque, che l'accesso agli atti delle verifiche fiscali è esperibile solo in presenza di un provvedimento di accertamento delle imposte dovute, da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione adita ha, conseguentemente, invitato parte ricorrente a formulare un ulteriore istanza di accesso ed ha comunicato di ritenere decaduto il ricorrente dal proprio interesse in assenza di un tempestivo.

Il provvedimento del 5.03.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione; il ricorso non è stato notificato alla controinteressata s.r.l.

E' pervenuta memoria di parte resistente.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata s.r.l. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale di

FATTO

La sig.ra, quale parte offesa nel procedimento penale n./..... per il reato di cui all'art. 372 c.p. la cui udienza preliminare è fissata per il giorno 9.4.2019, ha chiesto alla Asl resistente di accedere al nominativo del medico di base che negli anni dal 2005 al 2010, ha assistito i testimoni e l'imputata nel procedimento penale di cui sopra, ossia i controinteressati, e Motiva l'accendente di volere dimostrare in giudizio che i testimoni sopra citati erano a conoscenza dell'identità di medico di colui che le prestò le prime cure, nel corso del sinistro causato dall'imputata e che aveva invitato l'imputata ed i testimoni a chiamare l'ambulanza. L'istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 2013.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 17.01.2019, ha ricondotta la richiesta in esame nell'alveo della normativa di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ed ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei controinteressati tenuto conto che la ricorrente è persona offesa e non imputata nel giudizio penale citato e che l'Autorità giudiziaria può ordinare l'esibizione dei chiesti documenti.

Il provvedimento del 17.01.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione.

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego ed ha chiarito che l'estrapolazione della chiesta informazione, avrebbe comportato un'attività di elaborazione non prevista dalla normativa.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati,, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, questa Commissione rileva l' inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente: Associazione e/o –

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

FATTO

La sig.ra, quale dell'associazione ricorrente, in data 27.12.2018, ha chiesto di avere visione delle comunicazioni intercorse tra il Governo e il Consiglio Superiore di Sanità circa la sicurezza per la salute umana e circa la sicurezza per la flora e per la fauna dell'impiego delle frequenze della rete nonché di estrarre copia di qualsiasi documento prodotto dal Consiglio Superiore di Sanità circa la sicurezza per la salute umana e circa la sicurezza per la flora e per la fauna dell'impiego delle frequenze della rete

Con separata istanza del 27.12.201, la ricorrente ha chiesto di accedere al “Documento di posizione del Consiglio Superiore di Sanità circa la Sensibilità Chimica Multipla deliberato nel Marzo 2017”; ciò in qualità di rappresentante dell'associazione ricorrente rappresentativa degli interessi dei malati di Sensibilità Chimica Multipla (MCS).

Con successiva istanza di accesso del 4 gennaio 2019, la ricorrente ha chiesto di avere visione dei “documenti prodotti in data 04/01/2019 dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute sulla sicurezza per la salute umana e sulla sicurezza per la flora e per la fauna delle frequenze della rete preliminari all'autorizzazione alla concessione delle frequenze all'industria da parte del Governo”.

Motiva la ricorrente che l'associazione dalla stessa rappresentata è portatrice di un interesse della tutela dell'ambiente e della salute e, dunque, di un interesse qualificato ad accedere ai documenti citati.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente, la ricorrente ha presentato tre distinti ricorsi in termini che si intendono riuniti per connessione soggettiva.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione adita ha comunicato di non detenere i chiesti documenti e di avere trasmesso le istanze in esame alla Direzione generale per la prevenzione e la Direzione generale per la programmazione competenti.

DIRITTO

La Commissione ricorda che “L'associazione di volontariato ricorrente, opera senza fini di lucro, tra l'altro, per la divulgazione e la ricerca scientifica delle malattie da intossicazione cronica e/o

ambientale, la tutela di coloro che sono affetti, la promozione di strategie di supporto socio-sanitario a coloro che sono affetti da tali malattie etc. (art. 4 dello Statuto).

L'associazione, dunque, appare titolare di un interesse qualificato, ossia l'analisi della eventuale nocività delle frequenze 5, collegato da un nesso strumentale ai documenti richiesti; salvo che nella fattispecie non vengano in rilievo interessi ulteriori non rappresentati dalle Direzioni generali coinvolte e, pertanto, non agli atti della Commissione

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: -

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori

FATTO

Il sig. in proprio e in qualità di e rappresentante dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, con istanza dell' 8 gennaio 2019, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a) tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo esitato nel trasferimento del dott. dalla Squadra Mobile di a quella di, dalla fase dell'iniziativa a quella della decisione, e documenti collegati;
- b) tutti i documenti relativi ai giudizi complessivi attribuiti al dott. negli ultimi due anni di permanenza nella sede (2016 e 2017);
- c) tutti i documenti relativi ai procedimenti disciplinari, comunque conclusisi, instaurati a carico del dott. negli ultimi due anni di permanenza nella sede (giugno 2016 – giugno 2018).

Espone il ricorrente che il controinteressato dott., ex dirigente della Squadra Mobile di, ha presentato una querela nei suoi confronti, in relazione al contenuto di un commento “postato” in qualità di del sindacato in calce a un articolo di una testata online. Tale querela ha dato origine al procedimento penale n./....., pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di, in cui il ricorrente risulta tutt'ora sottoposto ad indagini in relazione al reato di diffamazione aggravata.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 12.02.2019 ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un nesso logico – funzionale tra la difesa in giudizio ed i chiesti documenti, apparendo la richiesta ostensiva finalizzata ad un controllo generalizzato ed esplorativa.

Il provvedimento di diniego del 12.02.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato dott.

DIRITTO

La Commissione ricorda che secondo la giurisprudenza “quanto al rapporto tra il c.d. accesso difensivo e la tutela della riservatezza, deve escludersi la prevalenza acritica di esigenze difensive anche genericamente enunciate, e solo una lettura rigorosa della stretta funzionalità dell'accesso alla

salvaguardia di posizioni soggettive protette che si assumano lese, appare idonea a sottrarre la norma a dubbi di costituzionalità per irragionevole sacrificio di interessi protetti di possibile rilevanza costituzionale e comunitaria (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3122/2015).....”.

Pertanto, seppure il diritto di accesso è distinto rispetto alla situazione legittimamente all'impugnativa dell'atto, non di meno nel caso di specie il ricorrente non ha sufficientemente evidenziato il nesso tra i chiesti documenti e la difesa nel procedimento pendente presso la Procura delle Repubblica del Tribunale di

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

La ricercatrice, quale partecipante alla selezione di cui al bando – Ingegneria industriale e civile, con istanza dell’8 gennaio 2019, ha chiesto di accedere a tutti i documenti ritenuti interessanti relativi alla valutazione di tutti i candidati.

La condotta inerte dell’amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante alla procedura di cui alle premesse in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti della procedura stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il dott. medico presso il reparto di presso l’Ospedale civile di e rappresentante sindacale, in data 29.08.2016 ha segnalato all’Ispettorato resistente che da anni i turni di reperibilità venivano stabiliti in violazione delle norme del CCNL di riferimento.

Successivamente, in data 21.01.2019, il ricorrente tramite l’avv., ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento. L’amministrazione adita, con provvedimento del 14.02.2019 ha comunicato al ricorrente che il procedimento era in corso di svolgimento e che a conclusione dello stesso, avrebbe comunicato all’accedente l’esito degli accertamenti.

Il provvedimento del 14.02.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione. E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale comunica alla Commissione che i documenti sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 757 del 1994.

DIRITTO

La Commissione ricorda che in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, l’art. 2 del d.M. n. 757/1994, sottrae all’accesso i “documenti contenenti notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, nonchè sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa”. Preso atto della disposizione regolamentare citata e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare citata certamente applicabile alla specie, la Commissione rileva l’infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Filiale Metropolitana

FATTO

Il Sig. ricorrente, dopo avere ricevuto in data 17.01.2018, l'avviso di addebito INPS n., in data 22.01.2019 ha chiesto all'Istituto previdenziale resistente di accedere ad "ogni documento ricompreso nel fascicolo del procedimento di addebito o ad esso conseguente, precedente o comunque inerente, ed in particolare la corrispondenza (elettronica o cartacea) tra l'Istituto e l'Agenzia delle Entrate che avrebbe mosso -secondo quanto asserito dall'Istituto- all'emissione del predetto accertamento. Per corrispondenza si intendono anche, ma non esclusivamente, le trasmissioni di files prodotte da procedimenti di controllo automatizzati dall'Agenzia all'INPS o viceversa, nonché ogni documento connesso con l'istanza di autotutela ed il successivo sollecito sopra menzionati ivi compresa corrispondenza tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS o viceversa".

Motiva il ricorrente che è in corso un giudizio presso il Tribunale di, Sezione Lavoro, contro INPS per l'annullamento del predetto avviso di addebito e che pertanto i chiesti documenti sono necessari per tutelare in diritto i propri diritti ed interessi. Aggiunge il ricorrente che l'Inps stesso, proprio nella memoria di costituzione presentata in giudizio faceva presente, senza darne prova, che detto avviso di addebito sarebbe derivato da informativa automatica (art. 36bis) trasmessa dall'Agenzia delle Entrate.

L'Istituto adito, con provvedimento del 31.01.2019 ha ribadito quanto già affermato in data 14/02/2018, ossia che sia l'avviso bonario sia l'avviso di addebito riguardavano una comunicazione di art. 36 da parte dell'Agenzia delle Entrate e che la posizione debitoria commercianti del richiedente non aveva errori sui pagamenti e sui contributi dovuti. Nel corso del mese di febbraio 2018, il ricorrente ha depositato un'istanza di autotutela.

Il provvedimento del 31.01.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione. Chiarisce il ricorrente nel gravame di avere chiesto nel corso dell'incontro del 14.02.2018, ossia prima che il procedimento giudiziario venisse incardinato, l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito. In tale sede un funzionario incaricato della ricezione della richiesta, aveva stampato un prospetto che riportava la situazione debitoria del ricorrente, la quale sembrava apparire, senza idonea legenda esplicativa, la duplicazione di un importo.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale del ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti ricompresi nel fascicolo del procedimento volto all'emanazione dell'avviso di addebito citato; in tale prospettiva non vi è dubbio che egli vanti un interesse qualificato all'ostensione. La circostanza che in precedenza l'amministrazione adita abbia rilasciato un prospetto sommario, non vale ad escludere l'attualità della richiesta ostensiva in considerazione dell'interesse difensivo prospettato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, con istanza del 13 dicembre 2018, aveva chiesto di accedere agli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, con oscurazione dei dati personalissimi. Premetteva la ricorrente di essere dirigente di ruolo del Ministero adito e di essere senza incarico dall'....., pur avendone richiesti n. e di essere l'unica dirigente alla quale è stato assegnato d'ufficio un incarico, pur in presenza di altri posti vacanti richiesti. Aggiunge la ricorrente di non avere firmato il contratto connesso all'incarico propostole e che pende un giudizio presso il Tar del

L'amministrazione resistente in data 18.01.2019, ha chiesto alla ricorrente di chiarire il nesso tra i chiesti documenti, ossia atti di valutazione dei dirigenti e la posizione soggettiva collegata ai chiesti documenti.

Il provvedimento del 18.01.2019 del Ministero resistente era stato impugnato.

Nella memoria del 24.01.2019, il Ministero ha specificato che non tutte le posizioni amministrative dei dirigenti in servizio si pongono in diretta competizione con le istanza avanzate dalla dott.ssa e, pertanto, era necessario che quest'ultima fornisse i chiarimenti ivi indicati, ossia il collegamento tra l'interesse vantato dalla ricorrente ed i documenti relativi a ciascun dirigente, al fine di per consentire all'amministrazione di individuare i controinteressati.

La Commissione, con decisione del 15.02.2019 aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza riguardando tutti gli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni 2016 e 2017, appariva rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, non avendo la ricorrente chiarito la relazione di strumentalità, sia pure attenuata, tra l'interesse all'accesso e i documenti rispetto al quale era chiesto l'accesso medesimo (C.d.S. Sez. IV, sent. n. 4838 del 19 ottobre 2017).

Successivamente, con richiesta revocatoria pervenuta in data 25.02.209, la ricorrente ha rappresentato che la Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale per non avere considerato che, con sollecito del 16 gennaio 2019, aveva limitato l'accesso ai documenti di n. 3 dirigenti del territorio (.....,..... e) ed al dirigente insediato ex comma 5 *bis*, art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 (.....), all'esito dell'interpello di gennaio 2018, chiedendo copia dei documenti relativi alla valutazione per l'anno 2015.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, chiede all'amministrazione adita di volere specificare quale sia il diritto alla riservatezza eventualmente lesa dalla richiesta di accesso in esame e se i dirigenti indicati nella parte narrativa in fatto e la ricorrente abbiano partecipato alla medesima procedura selettiva. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FATTO

La ricorrente, dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale partecipante all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione della Direzione generale del Personale, fascia, in data ha chiesto di accedere alle istanze dei richiedenti l'incarico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 14.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La ricorrente, poi, in data 21.12.2018 ha chiesto di accedere ai documenti inerenti il dott., quale idoneo al posto n. della graduatoria del Ministero resistente di un concorso bandito nel 2006, a breve destinatario di un incarico tra quelli vacanti, tra i quali quello relativo alla Divisione della Direzione generale del richiesto anche dalla ricorrente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la dott.ssa in data 21.01.2019 ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Tra gli allegati a questo secondo gravame è presente il provvedimento del 15.01.2019 del Ministero resistente di accoglimento della richiesta ostensiva del 13.12.2018, con il quale ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso. La ricorrente narra in tale secondo ricorso di avere avuto accesso all'istanza - 19.12.2019 - con la quale il dott. ha chiesto di essere assegnato proprio alla Divisione della Direzione generale del, al cui interpello la ricorrente aveva partecipato.

Poiché la richiesta del dott. ha come presupposto l'atto di assunzione come dirigente e che tale documento non è stato osteso, la dott.ssa ha chiesto di accedervi; l'amministrazione in sede di esercizio del diritto di accesso avvenuto il ha comunicato che il procedimento non si è ancora concluso per essere sottoposto alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.

Successivamente, in data 25.01.2019, la dott.ssa ha trasmesso un ulteriore ricorso in sostituzione dei due precedenti del e del, con il quale contesta il differimento dell'accesso dell'atto di assunzione del dott.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione adita recante la data del 4.02.2018.

La Commissione, con decisione del 15.02.2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso al controinteressato, dott., affermando che quest'ultimo fosse stato assunto a

seguito dello scorrimento della graduatoria e che non avesse partecipato all'interpello volto all'assegnazione dell'incarico dirigenziale presso la Divisione

Con richiesta revocatoria pervenuta in data 25.02.2019, la ricorrente ha rappresentato che questa Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale non accorgendosi che l'allegato A al ricorso conteneva le date di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, tra le quali quella del dott.

DIRITTO

La Commissione preso atto della richiesta revocatoria della ricorrente, ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto atteso che la ricorrente ha esposto nel gravame del 25.01.2019 che il dott., neo assunto ed ancora in prova, aveva presentato istanza di assegnazione alla Divisione,; al gravame, poi, è allegato un elenco contenente delle istanze presentate da alcuni dirigenti di diversa provenienza, il cui scopo non è chiarito.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Divisione anticrimine

FATTO

Il Sig., ha presentato una richiesta di ammonimento per fatti di stalking nei confronti di, seguendo il procedimento previsto dall'art. 8 D.L. 23.02.2009 n. 11, convertito con modificazioni in L. 23.04.2009 n. 38, presso la Questura di in data 17.09.2018, la quale ha archiviato il procedimento in data 23.10.2018 prot./..... Successivamente, in data 6.11.2018, il ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti relativi al procedimento di ammonimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di un ricorso alla tutela giudiziaria in sede penale.

La Questura resistente, in data 11.01.2019 ha negato il chiesto accesso in quanto atti presupposto per l'adozione di un provvedimento amministrativo dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, quindi esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994.

Il provvedimento del 11.01.2019 è stato impugnato, tramite l'avv. in termini, innanzi la Commissione; il ricorso non è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta memoria di parte resistente.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il sig., quale componente del Consiglio d'Istituto e per potere esercitare le proprie funzioni, con istanza del 4.12.2018 ha chiesto di accedere a n. verbali di riunioni del Consiglio tenutesi tra l'anno 2016 e l'anno 2018, puntualmente individuati nella richiesta ostensiva.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione.

L'Istituto resistente, in data 25.2.2019, ha trasmesso i chiesti verbali alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha trasmesso i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere, ordinando alla Segreteria della Commissione stessa di trasmetterli al ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, mandando alla Segreteria l'ottemperanza all'ordinanza di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Il sig., tramite gli avv. e, con istanza del 19/1/2018 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di di accedere alle denunce di successione del padre e della madre dell'ex coniuge, sig.ra; ciò al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle concrete ed attuali disponibilità reddituali e risorse economiche della sig.ra e supportare, così, la domanda di revoca dell'assegno divorzile di cui è titolare l'ex moglie nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, pendente innanzi il Tribunale di (R.G. n.).

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 10/01/2019, ha negato il chiesto accesso in quanto "non corredata dall'autorizzazione del Presidente del Tribunale, requisito ex lege previsto dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, al quale fa espresso rinvio l'art. 60 del d.lgs. n. 316 del 1990 (Testo unico dell'Imposta sulle successioni e donazioni), a norma del quale il rilascio di copia degli atti registrati a soggetti diversi dalle porti contraenti può avvenire soltanto su autorizzazione del Tribunale competente"

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in data 4/02/2019 innanzi la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 19/02/2019 ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che la normativa richiamata dall'amministrazione acceduta per negare l'accesso è anteriore alla legge n. 241 del 1990 e, comunque, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, come nella presente fattispecie (v. T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017). Si osserva, altresì, che la normativa invocata dall'amministrazione acceduta è anteriore alla legge n. 241 del 1990 ed è, quindi, superata.

Pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di – Sez.

FATTO

La ricorrente di cittadinanza nigeriana, tramite l'avv., con istanza del 29.01.2019 ha chiesto alla Commissione resistente di accedere ai documenti del procedimento inerenti la richiesta di protezione internazionale.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione ed il gravame è sottoscritto della ricorrente e dall'avv., al ricorso non è allegato un documento identificativo della ricorrente. E' pervenuta memoria di parte resistente la quale comunica a questa Commissione che l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale è stata rivolta alla Commissione Territoriale di e, pertanto, erroneamente l'avv. ha inoltrato l'istanza di accesso alla Sezione di la quale non detiene i chiesti documenti. Precisa la Commissione adita di non avere potuto trasmettere l'istanza alla Commissione competente perché oberata da una notevole quantità di lavoro.

DIRITTO

La Commissione chiede alla Commissione resistente di trasmettere la richiesta ostensiva alla Commissione competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. La Commissione chiede altresì alla ricorrente di inviare un proprio documento identificativo. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere gli incombenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di - Ufficio territoriale di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dell'ex coniuge sig. La ricorrente, dopo avere ottenuto dall'Inps l'assegno familiare con decorrenza dal 4.06.2015, con istanza del 10.11.2018 ha sollecitato il versamento di tale assegno al datore di lavoro dell'ex coniuge, ossia il centro di Medicina Psicosomatica di, il quale ultimo richiedeva alla ricorrente la compilazione di un modulo. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per consentire alla ricorrente di compilare tale modulistica.

L'amministrazione adita, con mail del 1.02.2019 ha chiesto alla ricorrente il versamento dei diritti previsti comunicando che non appena ricevuto copia del pagamento avrebbe trasmesso in chiesti documenti e, dopo che la ricorrente ha effettuato il chiesto versamento, con provvedimento del 7.02.2019 ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dal controinteressato

Il provvedimento di diniego del 7.02.2019 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, il ricorso non è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta memoria del controinteressato, il quale ha comunicato di volersi opporre al chiesto accesso e di avere ricevuto la notifica del gravame in data 4.03.2019.

DIRITTO

Poiché il controinteressato nella propria memoria ha comunicato di avere ricevuto la notifica del gravame in data 4.03.2019, la Commissione chiede a parte ricorrente di volere allegare la prova dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione, invita parte ricorrente a volere adempire l'incombente di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di

FATTO

La ricorrente, docente di ruolo presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di, in qualità di madre di tre figli minori dei quali uno di età inferiore ai quattro anni, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico resistente. Dopo avere appreso di non essere stata inserita tra le assegnazioni provvisorie, in data 2.10.2018 tramite l'avv., ha chiesto di accedere alle domande di assegnazione provvisoria ed ai relativi allegati presentate dalle docenti destinatarie delle assegnazioni. Sostiene, infatti, la ricorrente che un numero cospicuo di docenti è stato assegnatario di una sede nella provincia di su posto comune e su posto di sostegno in presenza di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, era stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la quale con ordinanza del 19.12.2018, preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiarava di avere notificato il ricorso ai controinteressati, sospendeva il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva, interrompendo nelle more i termini di legge. Infatti, l'amministrazione nella memoria comunicava di essere venuta a conoscenza della richiesta ostensiva in data 4.12.2018 e di avere provveduto in data 5.12.2018, alla notifica della richiesta ai controinteressati individuati nei soli docenti assegnati sui posti comuni, in quanto il posto di sostegno non poteva essere richiesto dalla ricorrente per assenza dei requisiti richiesti. Aggiungeva l'amministrazione che i docenti citati nell'istanza di accesso anticipano la ricorrente (ultima citata art. 8 comma 1 punto IV lett. I) in quanto destinatari di precedenze che hanno la priorità rispetto a quella di cui è portatrice l'istante (art. 8 comma 1 punto IV lett. L). L'amministrazione aveva, poi, trasmesso alla ricorrente la nota prot. del 5/12/2018 e la graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale 2018/19 nella quale erano evidenziate le precedenze.

L'amministrazione resistente con provvedimento del 7.02.2019 ha trasmesso alla Commissione ed all'avv., i documenti relativi alle domande di mobilità annuale dei docenti che si trovano in assegnazione provvisoria interprovinciale, su posto comune per l'anno scolastico corrente. Specifica l'amministrazione di avere oscurato i dati relativi alle diagnosi delle cure continuative e inerenti la legge 104/1992.

DIRITTO

La Commissione preso atto del provvedimento del 7.02.2019 con la quale l'amministrazione adita ha trasmesso i documenti relativi alle domande di mobilità annuale dei docenti che si trovano in assegnazione provvisoria interprovinciale, rileva la cessazione della materia del contendere. Relativamente ai documenti dei docenti assegnati su posti di sostegno, la Commissione rileva che la ricorrente appare priva di un interesse qualificato ad accedervi, per essere priva dei requisiti per l'assegnazione degli stessi.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo dell'istruzione e della formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio – Dirigenti scolastici, Ufficio scolastico regionale del – Settore istruzione e formazione

FATTO

Il sig. in qualità di partecipante alla prova preselettiva del corso – concorso di dirigente scolastico bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

- Verbale della prova tenutasi in data 13.12.2018 presso l'Università di di
- Codice di sorgente software realizzato dalla Cineca relativamente alla propria prova scritta.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7.02.2019, ha concesso l'accesso al documento di cui al punto 1 della richiesta ostensiva, mentre lo ha negato al documento di cui al punto n. 2 rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente, atteso che dal verbale d'aula della prova scritta non risulta che il ricorrente sia incorso in alcun mal funzionamento. Aggiunge l'amministrazione che, a conclusione della correzione delle prove nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa.

Il provvedimento del 7.02.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione in cui ha rappresentato di avere accolto parzialmente l'istanza di accesso con provvedimento del 7.2.2019 è, avendo trasmesso al ricorrente copia del verbale d'aula di cui al punto 1).

Con riferimento al punto sub 2), l'Amministrazione ha dedotto la mancata prova della sussistenza, in capo all'istante, di "...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso..." nei termini richiesti dall'art. art. 22, comma I, lett b), L. 1990, n. 241, non risultando dal tenore letterale del verbale d'aula della prova scritta, diversamente da quanto asserito dall'istante nella richiesta di accesso agli atti, che ella fosse incorsa in un malfunzionamento.

Ciò nondimeno, nel riscontrare l'istanza, l'Amministrazione ha, comunque, rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire

l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...”.

Ha fatto presente che l'analisi dei log, che registrano le operazioni effettuate dalla candidata istante, è attualmente inibita in ragione della necessità di assicurare, attraverso il rispetto del principio dell'anonimato e la conseguente impossibilità di accedere alla prova, il regolare e corretto svolgimento delle procedure di correzione degli elaborati.

Ha osservato, inoltre, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi ad elaborazione elettronica e, pertanto, non è accessibile ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990. Esso, infatti, costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, ha ritenuto che la richiesta di accesso quanto al punto sub 2) non potesse essere accolta poiché il codice sorgente di cui trattasi non costituisce documento amministrativo, nemmeno di tipo informatico, soggetto a diritto di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine all'avvenuta ostensione del verbale richiesto, dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all'ulteriore richiesta dell'istante “- codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'avere l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: s.p.a.

contro

Amministrazione resistente:s.p.a. – Comparto territoriale

FATTO

La società ricorrente, tramite il legale rappresentante sig., in data 17.12.2018 ha chiesto alla società resistente di accedere agli atti istruttori ed alle risultanze citati nella nota - del 9.11.2018, con la quale si afferma l'assenza di responsabilità in capo all'..... stessa per il danno subito da un autobus di proprietà della società ricorrente in servizio di linea extraurbano. Motiva dunque la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare i propri interessi economici.

La condotta inerte della società resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in termini.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la società resistente gestisce la viabilità e la sicurezza stradale lungo l'intera rete di strade statali e autostrade in gestione diretta ed in coordinamento con gli altri enti coinvolti. Pertanto, la medesima svolgendo un pubblico servizio è assoggettata all'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Nel merito la Commissione rileva che la società ricorrente, quale proprietaria dell'autobus che ha subito un danno presumibilmente collegato con lo stato di manutenzione della strada provinciale, è titolare d in interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita la società resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S. – sede di

FATTO

La sig.ra ricorrente, in data 21.12.2018 ha chiesto di potere accedere al prospetto di liquidazione dell'assegno sociale a seguito di riliquidazione di cui al modello red – cred del 13.11.2018. Ciò al fine di verificare e controllare gli importi corrisposti.

La condotta inerte dell'Istituto resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in data 1.02.2018, innanzi la Commissione. Espone la ricorrente nel presente gravame di avere inoltrato analoga istanza di accesso in data 12.12.2018.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti inerenti la rideterminazione dell'assegno sociale dalla stessa percepito e, pertanto, non vi è dubbio che la medesima vanti un interesse qualificato all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro –/.....

FATTO

..... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed assistita dall'avv., espone quanto segue.

A seguito di accertamenti ispettivi disposti ed effettuati da dipendenti di parte resistente, quest'ultima provvedeva a notificare tra il 26 ed il 29 ottobre 2018, tre avvisi di accertamento a carico della società ricorrente, per asserite violazioni accertate nel corso dell'ispezione.

Al fine di valutare le azioni a tutela delle proprie ragioni nelle sedi competenti, parte ricorrente ha avanzato in data 12 dicembre 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) verbali di primo accesso ispettivo, verbali interlocutori, verbali unici di accertamento e notificazione con soggetto ispezionato S.r.l.; 2) verbali di primo accesso ispettivo, verbali interlocutori, verbali unici di accertamento e notificazione con soggetto ispezionato il di; 3) verbali di primo accesso ispettivo, verbali interlocutori, verbali unici di accertamento e notificazione con soggetto ispezionato Soc.; 4) documenti acquisiti dagli ispettori durante gli accertamenti; 5) esiti della consultazione degli archivi telematici; 6) tutti i documenti posti a fondamento dei verbali; 7) esposti presentati da lavoratori e/o da terzi; 8) dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'ispezione.

Parte resistente ha concesso l'accesso solo ai documenti di cui al punto n. 1, differendolo sino all'adozione dell'ordinanza ingiunzione per la restante parte della domanda ostensiva. Contro tale differimento ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da S.r.l. si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre dare atto che parte resistente nella propria memoria ritiene che, quanto ai documenti di cui al punto 4, essi consistono in documenti già in possesso di parte ricorrente (per essere stati acquisiti presso di essa durante l'ispezione) e come tali non suscettibili di ostensione.

Il rilievo non ha pregio. Ed invero, in disparte la possibilità che parte ricorrente disponga già di tali documenti, è comunque suo interesse verificare quali di essi siano stati acquisiti nel procedimento condotto dall'amministrazione e, pertanto, in parte qua, il ricorso merita accoglimento.

Quanto ai documenti di cui al punto 5, ritiene parte resistente che consistendo essi in atti estratti da banche dati di altre amministrazioni alle quali, pertanto, andrebbero richiesti. Anche tale argomentazione non è condivisibile. Qualora, come pare, parte resistente abbia nella propria disponibilità detta documentazione, essa va rilasciata alla ricorrente che, anche in tal caso, manifesta un interesse qualificato all'ostensione.

Quanto ai documenti di cui ai punti 7 e 8 parte resistente oppone la disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 757/1994 che sottrae all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso dell'ispezione. Non avendo chiarito parte ricorrente se tali lavoratori siano o meno ancora alle proprie dipendenze e dovendosi presumere pertanto che lo siano, stante l'impossibilità di disapplicare norme regolamentari da parte della Commissione, il ricorso non può essere accolto.

Con riguardo viceversa ai documenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento ai documenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 delle premesse in fatto, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo respinge con riferimento ai documenti di cui ai restanti punti 7 e 8.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Comando di Polizia Municipale

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., con istanza del 29 dicembre 2018 ha formulato richiesta di accesso al verbale di infrazione n. del 15 dicembre 2018 unitamente alle dichiarazioni rilasciate dal passeggero Sig.

L'istanza veniva inoltrata in qualità di diretto destinatario del verbale di che trattasi ed a fini di tutela giurisdizionale.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Con propria nota difensiva, l'amministrazione dà atto di aver trasmesso al ricorrente quanto da questi domandato in data 8 marzo u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Agenzia resistente, ha presentato in data 25 gennaio u.s. domanda di accesso ad una serie di documenti relativi ad una procedura per passaggio di livello all'interno dell'amministrazione resistente, cui il ricorrente ha preso parte.

L'Agenzia ha riscontrato la domanda in data 22 febbraio fornendo la documentazione richiesta, poi non acquisita materialmente dal a causa della dimensione del file trasmesso.

Il, pertanto, ha adito la Commissione. Parte resistente con nota difensiva ha dato atto di aver trasmesso tutti i documenti in proprio possesso in forma cartacea al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia -

FATTO

Il Sig., maresciallo maggiore in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, dopo aver esaminato la documentazione caratteristica formulata nei propri riguardi per il periodo 2017-2018, ha presentato in proprio domanda di accesso ad una serie di documenti posti verosimilmente a fondamento del predetto giudizio.

Parte resistente con nota del 4 gennaio ha accolto parzialmente l'istanza ostensiva, negando l'accesso ai verbali di servizio ed alle informative di polizia giudiziaria siccome escluse dall'accesso in virtù anche dell'art. 1049 comma 1 lett. d) d.P.R. 90/2010.

Contro tale diniego il in data 8 febbraio ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminariamente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 4 gennaio 2019 e risulta spedito via PEC al ricorrente in pari data; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 4 febbraio 2019, mentre il ricorso reca la data dell'8 febbraio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile non rilevando a tal fine il successivo diniego meramente confermativo del primo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – Grandi Stazioni S.p.a. – S.p.a.

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato 3 richieste di accesso al regolamento di sicurezza della stazione di in data 8 ed 11 gennaio 2019 non ricevendo riscontro dalle parti resistenti. Il motivo della richiesta veniva specificato in ragione di un grave incidente occorso al figlio del richiedente proprio nella stazione di che trattasi.

Pertanto con ricorso datato 15 febbraio 2019 il Sig. ha adito la Commissione. Le amministrazioni hanno depositato nota e documenti in vista dell'odierna seduta plenaria della Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Ed invero, già nella seduta dello scorso 19 dicembre 2018, la scrivente Commissione si è pronunciata sulla medesima questione, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. Pertanto, tenuto conto del principio del *ne bis in idem* applicabile al caso di specie, non sussistendo elementi di novità rispetto al precedente caso trattato e deciso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – Compagnia di (.....)

FATTO

....., militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di, con istanza presentata a quest'ultima il 7 dicembre 2018 ha chiesto l'accesso agli atti riguardanti il procedimento disciplinare contraddistinto dal "... n./..... del carteggio ordinario 2018 del comando legione CC". Rispetto a tale istanza la compagnia di ha dapprima invitato il a precisare l'interesse da lui perseguito, nonché il collegamento tra quest'ultimo e la documentazione a cui egli aveva invocato l'accesso; e poi, con nota del 7 gennaio 2019, ha archiviato l'istanza di accesso.

Assimilando tale archiviazione ad un diniego di accesso, con ricorso presentato il 9 di quello stesso mese il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 31 gennaio 2019 la compagnia di ha argomentato a sostegno di quell'archiviazione, evidenziando altresì che il procedimento amministrativo rispetto a cui l'istante vanterebbe i diritti *ex art. 10 della legge n° 241/1990* è pendente non già presso quella medesima compagnia, bensì presso il comando legione Carabinieri Nella seduta plenaria dello scorso 15 febbraio, la Commissione osservava quanto segue: "*Se dunque risponde al vero che l'Amministrazione competente riguardo a quel procedimento coincide con il comando legione Carabinieri, nondimeno a quest'ultima andava inoltrata dalla compagnia di l'istanza di accesso presentata dal A tale incombente occorre, quindi, che provveda tempestivamente tale compagnia. Nelle more è interrotto il termine per la decisione di questa Commissione*". Con nota pervenuta in data 4 marzo 2019 il Comando Legione Carabinieri, cui parte resistente in ottemperanza all'ordinanza resa dalla Commissione aveva inoltrato la domanda di accesso, ha dato atto di aver accolto il chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico comprensivo n° -

FATTO

....., docente a tempo indeterminato presso l’Istituto scolastico resistente, ha asserito di aver presentato il 27 novembre 2018 un’istanza di accesso agli atti (indifferentemente aventi forma di segnalazioni, denunce, ecc.) che, in quanto recanti altrui lagnanze in merito alla sua attività di docente nel precedente anno scolastico, fossero stati posti a fondamento della discontinuità didattica che nei suoi confronti aveva caratterizzato il corrente anno scolastico rispetto alle tre annualità precedenti; nonché alla normativa interna alla scuola stessa che eventualmente consentisse di derogare al principio della continuità didattica.

Lamentando che l’Amministrazione resistente non avesse in alcun modo risposto a quell’istanza, con ricorso inviato (tramite raccomandata a.r.) il 22 gennaio 2019 la ha adito questa Commissione.

Nella seduta plenaria del 15 febbraio 2019 questa Commissione, con ordinanza istruttoria, ha chiesto all’Istituto resistente *“che quest’ultimo confermi (o meno) la presentazione dell’istanza stessa, è altresì necessario comprendere dall’Amministrazione stessa con quali modalità sia stata formalizzata l’utilizzazione dell’odierna ricorrente (per il corrente anno scolastico) in deroga al principio di continuità didattica da lei invocato, nonché l’esistenza di eventuali atti formali (provenienti da terzi) sulla base dei quali sia stata eventualmente motivata quell’asserita deroga”*, interrompendo *medio tempore* i termini della decisione.

Con due note parte resistente ha parzialmente dato seguito all’incumbente.

DIRITTO

La Commissione osserva, in via preliminare, che parte resistente ha dato atto dell’avvenuta ricezione dell’istanza di accesso e che, invece, non ha chiarito l’eventuale esistenza di provvedimenti di assegnazione che abbiano inciso sulla continuità didattica della ricorrente.

Posto dunque che il ricorso deve considerarsi tempestivo, nel merito la è titolare di un interesse qualificato all’ostensione dei documenti descritti in narrativa: perché riferiti alla propria posizione lavorativa presso l’Istituto resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza di – Gruppo

FATTO

Il Sig., in servizio presso il nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di, espone quanto segue. In data 28 dicembre 2018 l'odierno ricorrente ha presentato una domanda di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: “*1) documentazione collegata alla vicenda a carico del Lgt. e/o altri militari in cui compare il mio nominativo; 2) documentazione collegata ad un eventuale fascicolo aperto a mio carico e/o altri militari collegata alla vicenda giudiziaria e/o a stralci della stessa; 3) documentazione disciplinare (segnalazioni alla superiore gerarchia, ecc...) che vengono originati non appena la pubblica amministrazione venga a conoscenza di fatti giudiziari che vedono coinvolti militari del corpo*”.

La richiesta originava dalla circostanza, in precedenza occorsa, dell'arresto di un commilitone del ricorrente per fattispecie corruttive in flagranza di reato, a seguito della quale il percepiva un clima di sfiducia e discredito della propria onorabilità professionale, testimoniata anche dal rifiuto di alcuni colleghi di svolgere il servizio di pattuglia con il medesimo.

Parte resistente, con nota dell'11 gennaio 2019, negava l'accesso ritenendo la domanda inammissibile siccome non sorretta da un interesse qualificato dell'accendente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame anche al Sig., altro componente la pattuglia insieme al Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Sulla base della prospettazione del ricorrente, questi vanta un interesse alla conoscenza dei documenti di cui alle premesse in fatto siccome collegati ad una posizione qualificata sottostante la richiesta e consistente nella tutela della propria onorabilità professionale e purchè i documenti stessi non siano stati trasmessi all'autorità giudiziaria.

Ciò nondimeno, occorre osservare che, anche alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di parte resistente, non è chiaro se la documentazione domandata sia effettivamente detenuta dall'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Inoltre, e qualora esistente, si deve tener conto della presenza di controinteressati cui il ricorrente fa riferimento allorché evoca altri militari coinvolti;

contro interessati non conosciuti al momento della presentazione del ricorso ed ai quali lo stesso andrebbe notificato a cura dell'amministrazione.

Pertanto, si invita parte resistente a fornire chiarimenti sul possesso dei documenti e dell'eventuale apertura di un fascicolo a carico del ricorrente e, in caso positivo, a notificare il ricorso ai militari contro interessati. I termini della decisione, nelle more, restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva e ad effettuare gli incombenti del caso. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ordine Avvocati di

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato all'amministrazione resistente in data 21 gennaio u.s. richiesta di accesso alla delibera con la quale l'ordine resistente aveva autorizzato il passaggio della dall'elenco degli avvocati stabiliti a quello degli avvocati ordinari. Dalla documentazione versata in atti l'interesse dell'odierno ricorrente nasceva dalla mancata concessione del predetto passaggio a proprio beneficio.

Parte resistente, dopo aver trasmesso in data 29 gennaio la richiesta di accesso alla contro interessata, non dava seguito alla domanda del Questi, pertanto, in data 20 febbraio adiva la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota con la quale dà atto di aver accolto la richiesta di accesso del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota dell'ordine resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data 24 novembre 2018 richiesta di accesso a tutti i documenti collegati al provvedimento recante il divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nei propri confronti. La richiesta veniva accolta parzialmente, con esclusione di alcuni documenti sottratti all'accesso in virtù del D.M. n. 415 del 1994 come da provvedimento dello scorso 5 dicembre.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione con ricorso datato 24 gennaio 2019.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminariamente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 5 dicembre 2018; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 4 gennaio 2019, mentre il ricorso reca la data del 24 gennaio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile non rilevando a tal fine il successivo diniego meramente confermativo del primo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

La Sig.ra riferisce di aver partecipato ad una procedura concorsuale bandita dall'amministrazione resistente senza essere inclusa della graduatoria di merito. Pertanto la ricorrente in data 7 gennaio u.s. ha presentato domanda di accesso ai verbali della commissione esaminatrice, alla propria scheda di valutazione ed a quelle dei 14 candidati posizionati utilmente in graduatoria.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta ostensiva nei trenta giorni successivi, in termini la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Si rileva, al riguardo, l'incontrovertibile legittimazione dell'accendente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero ed in casi come quello che occupa, si fonda sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto –

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 11 gennaio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi agli accertamenti effettuati dal 2017, in merito al confine e gli spazi di proprietà del demanio marittimo limitrofi alla struttura ricettiva e stabilimento balneare denominato di proprietà della società s.r.l., sita in (....), via s.n.c., in relazione agli spazi occupati dalla proprietà privata stessa". La richiesta era motivata in relazione alla formazione di una massicciata artificiale lungo la costa e dunque in ragione di finalità di tutela ambientale.

L'amministrazione ha negato l'accesso osservando che i documenti richiesti, in quanto redatti da tecnico ausiliario di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 348, comma 4, c.p.p. sarebbero sottratti all'accesso.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso alla società Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. In questo senso è la giurisprudenza costante di questa Commissione e del Giudice amministrativo (da ultimo, in tal senso, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4537).

In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale "sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (si veda a tale proposito anche Cons. Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione prevista dal codice di procedura penale". Nel caso di specie tale fase si è esaurita, essendosi concluso il procedimento con decreto penale di condanna. Peraltro lo stesso ricorrente, parte nel processo penale, ha dichiarato di aver avuto

accesso al relativo fascicolo contenente i documenti di interesse, ma di non averne estratto copia a motivo dei costi esorbitanti a suo dire.

Ciò detto, e non sussistendo più le limitazioni del codice di procedura penale, l'accesso deve essere consentito, anche tenuto conto che nel caso di specie l'ostensione partecipa delle caratteristiche dell'accesso ambientale, per l'esercizio del quale non si richiede una qualificata posizione legittimante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 18 dicembre 2018 all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti della Commissione incaricata di istruire le domande per la progressione in carriera e consentire l'accesso al corso di formazione per primo dirigente dell'anno 2010, cui l'accendente aspirava.

In data 10 gennaio l'amministrazione ha opposto un diniego, richiamando un precedente provvedimento del 3 aprile 2017 su, a quanto consta, analoga richiesta del

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dal tenore della nota di parte resistente oggi impugnata, sembra che analoga richiesta sia stata già trattata ed evasa in data 3 aprile 2017. Al fine di valutare pertanto la tempestività del ricorso, si chiede all'amministrazione di fornire chiarimenti sul carattere meramente confermativo del precedente diniego di accesso, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 25 gennaio 2019 domanda di accesso ai seguenti documenti: “1) *Domanda ed allegati trasmessi dal candidato vincitore della procedura; 2) Documenti di verifica del possesso dei requisiti per il candidato vincitore della procedura quali richiesti ed ottenuti dalla Procura della Repubblica di ovvero da altre pubbliche amministrazioni con omissione di ogni relativo dato personale di carattere sensibile, sanitario ovvero giudiziario, ivi contenuto*”.

L'interesse all'accesso veniva rappresentato dal Sig. come segue: “*In qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando del 18 aprile 2016, per conferimento d'incarico di insegnamento in/, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), per l'a.a. 2016/17, ravvisata che in relazione alla ridetta procedura l'amministrazione in indirizzo ha richiesto alla Procura della Repubblica di il rilascio del certificato del casellario giudiziale dell'accendente, in sede di verifica dei requisiti; ai fini di connessa tutela della posizione giuridica dell'accendente in relazione a conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica di quale acquisita in sede di separata istanza d'accesso del 19 dicembre 2018; ravvisato che gli atti richiesti costituiscono documenti amministrativi afferenti alla sfera giuridica dell'accendente in relazione al conferimento dell'incarico d'insegnamento a seguito di rinuncia al medesimo da parte dell'accendente, laddove è subentrato il secondo candidato in graduatoria per il quale occorre parallelamente accertare il possesso dei requisiti scientifici e personali per ottenere tale incarico nonché le modalità, anche temporali, con cui tale verifica è stata eseguita dall'Ateneo, e particolarmente la richiesta del certificato del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica di nonché la richiesta di altri documenti ad altre pubbliche amministrazioni, con omissione di ogni relativo dato personale di carattere sensibile, sanitario ovvero giudiziario, ivi contenuto*”.

Parte resistente ha negato il chiesto accesso, non ravvisando un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al richiedente.

Contro tale diniego il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo alla controinteressata. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, a seguito della rinuncia all'incarico di cui alle premesse in fatto, confermata dallo stesso ricorrente, l'acquisizione della documentazione richiesta per le ragioni esposte nella domanda di accesso, è del tutto scollegata da qualsivoglia situazione giuridica soggettiva sottostante e riferibile al ricorrente. La verifica dei requisiti autocertificati dalla candidata subentrata, invero, è di pertinenza dell'amministrazione e rispetto ad essa il non vanta alcuna posizione di interesse qualificato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 5 febbraio 2019 domanda per *“il rilascio di copia degli atti e relativi allegati ricevuti dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nonché di quelli per l'effetto trasmessi alla medesima Autorità sino alla data di risposta alla presente in relazione al reclamo dell'accidente”*.

L'interesse all'accesso veniva rappresentato dal Sig. come segue: *“in qualità di già docente a contratto presso l'Ateneo in indirizzo per l'a.a. 2012/13, in relazione ad attività di tutela avanti all'Autorità garante per la protezione dei dati personali nell'ambito di reclamo in materia di trattamento effettuato dall'amministrazione in indirizzo, fasc., rarrisato la sussistenza di atti istruttori del medesimo procedimento amministrativo, accessibili a fini di tutela nonché, ex artt. 7 e 10, L. 241/1990, in quanto atti endoprocedimentali”*.

Parte resistente ha rilasciato quanto richiesto, oscurando il primo paragrafo della prima pagina del documento osteso. Contro tale parziale diniego il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale, tra l'altro, chiarisce le ragioni del predetto oscuramento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

L'Ateneo resistente, come anticipato nelle premesse in fatto, ha depositato memoria difensiva chiarendo che il capoverso oscurato del documento concesso si riferiva ad indagini di polizia giudiziaria e come tale è stato ritenuto escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 nonché dell'art. 15 del regolamento di Ateneo all'azione dei propri dati.

Tali indagini, peraltro, afferiscono all'incarico di insegnamento del ricorrente per il quale lo stesso ha chiesto la cancellazione dei propri dati. Trattandosi quindi, di parte di documento legittimamente sottratta all'accesso in virtù delle disposizioni richiamate da parte resistente, il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: -

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le relazioni sindacali

FATTO

Il Sig. nella qualità di rappresentante legale delle organizzazioni sindacali -, in data 18 dicembre 2018 ha chiesto di poter accedere alla documentazione relativa alle disdette imputate alla componente federale, formata e detenuta anche in formato immateriale e/o digitale e ciò in ragione del danno che la mancata consegna di tale documentazione stava e sta provocando in ordine alla mancata iscrizione alle sigle di cui il è legale rappresentante.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 28 dicembre, adducendo ragioni prudenziali connesse ad un contenzioso in corso che coinvolge le sigle odierne ricorrenti. Tale nota di sostanziale diniego, tuttavia e per espressa ammissione della ricorrente, veniva ricevuta via PEC in data 4 gennaio u.s.

Seguiva un'istanza di sollecito all'accesso, non riscontrata tuttavia da parte resistente.

Pertanto, in data 15 febbraio, - ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo, tra l'altro, la tardività del gravame.

DIRITTO

Sul ricorso depositato da - la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 28 dicembre 2018 ed è entrato nella sfera di conoscenza della ricorrente in data 4 gennaio 2019; pertanto contro tale provvedimento la ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 3 febbraio 2019, mentre il ricorso reca la data del 15 febbraio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile non rilevando a tal fine l'invio del successivo sollecito.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., nella qualità di rappresentante legale provinciale della federazione nonché di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha presentato in data 10 dicembre 2018 richiesta di accesso al documento valutazione dei rischi detenuto da parte resistente ed esibito senza concessione dell'estrazione di copia al ricorrente in data 11 dicembre 2018 nel corso di una riunione.

Parte resistente non riscontrava la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e contro il silenzio rigetto formatosi il, nella qualità predetta, ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver chiesto parere in merito alla vicenda controversa.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue

Con riguardo al DVR la legge prevede una restrizione ai fini dell'accesso, individuando una legittimazione speciale in capo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tal riguardo la giurisprudenza amministrativa più recente ha stabilito che “E’ legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza alla domanda di accesso del dipendente al documento di valutazione dei rischi (Dvr), posto che la normativa vigente prevede che esso debba essere consegnato soltanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa adeguatamente informare i lavoratori interessati” (in tal senso, TAR Marche, Sez. I, 7 settembre 2016, n. 506).

Nel caso di specie, ricorrendo la qualità di RLS in capo al richiedente è evidente che tale limitazione non ha motivo di essere applicata. Peraltro il DVR era già stato esibito, come detto, al Sig. e, considerato che il ricorrente ha diritto di accedere ai chiesti documenti per svolgere le proprie funzioni anche nella forma di estrazione di copia, atteso che la legge n. 241 del 1990, a seguito della novella del 2005, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data 17 dicembre 2018 domanda di accesso ad un presunto fascicolo aperto a suo nome dall'amministrazione resistente. Il predetto fascicolo, nella prospettazione dell'accendente, dovrebbe contenere una serie di documenti riferiti ad intercettazioni e pedinamenti asseritamente disposti nei propri confronti.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 3 febbraio ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Dai documenti versati in atti dallo stesso ricorrente si ricava che già nel mese di novembre questi aveva avanzato analoga domanda di accesso e che parte resistente, con nota dello scorso 11 dicembre, aveva rappresentato di non detenere alcunché in merito.

Pertanto, il ricorso presentato in data 3 febbraio u.s. è tardivo, siccome successivo alla scadenza dei trenta giorni previsti dal D.P.R. n. 184/06, art. 12, decorrenti dall'11 dicembre 2018 e dunque deve dichiararsi irricevibile.

Peraltro e sotto diverso profilo, il ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, stante la nota di parte resistente nella quale si attesta che nessun documento di quelli richiesti dal ricorrente è esistente presso i propri archivi; circostanza ribadita anche nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.